



Università
Ca'Foscari
Venezia

Corso di Laurea
magistrale in
Amministrazione
Finanza e
Controllo

Tesi di Laurea

**Principali impatti applicativi nei
framework contabili IFRS ed OIC a
seguito del Covid-19**

Relatore

Ch. Prof. Stefano Bianchi

Laureanda

Eva Doretto
838852

Anno Accademico

2020 / 2021

INDICE

CAPITOLO 1 Introduzione e analisi bibliografica.....	4
CAPITOLO 2 Modifiche ai principi contabili internazionali a causa della crisi dovuta al Covid- 19.....	12
2.1 La continuità aziendale.....	13
2.2 Relazioni semestrali al 30 giugno 2021.....	20
2.3 Impatti della pandemia da Covid-19 sull’informativa e le stime di bilancio.....	24
2.4 Impairment test.....	25
2.4.1 Impairment test: intangibles asset.....	28
2.4.2 Raccomandazioni dei Regulators a seguito della pandemia da Covid- 19.....	34
2.4.3 Le indicazioni OIV	37
2.4.4 Espediente pratico IFRS 16.....	42
2.4.5 L’impairment test delle attività patrimoniali diverse dall’avviamento.....	47
CAPITOLO 3 Principali impatti nel contesto italiano.....	48
3.1 Continuità aziendale secondo gli OIC.....	48
3.2 Proroga dei termini di approvazione dei bilanci 2019 e 2020.....	53
3.3 Proroga della disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale nel periodo di emergenza Covid-19.....	55
3.4 Sospensione degli ammortamenti.....	57
3.5 OIC 9: valore d’uso di un’immobilizzazione.....	61
CAPITOLO 4 Le misure di sostegno economico e finanziario alle imprese.....	66
4.1 Supporto alla liquidità: moratorie ex lege sui finanziamenti e sui contratti di leasing.....	66
4.2 Proroga moratorie finanziamenti e dei contratti di leasing.....	70
4.3 Sostegno alla patrimonializzazione delle imprese e contributi a fondo perduto.....	71
4.4 Contributi a fondo perduto nell'anno 2020 per imprese con ricavi fino a 5 milioni di euro.....	72

4.5 Contributi a fondo perduto nell'anno 2021 per le imprese con ricavi fino a 10 milioni di euro.....	72
--	----

CAPITOLO 5 Analisi empirica dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2020 delle società industriali quotate nell'indice FTSE MIB.....	73
---	----

5.1 Amplifon

5.2 Atlantia

5.3 Diasorin

5.4 Prysmian

5.5 Tenaris

CAPITOLO 6 Conclusioni.....	85
------------------------------------	----

Bibliografia /Sitografia	88
---------------------------------------	-----------

CAPITOLO 1

INTRODUZIONE ED ANALISI BIBLIOGRAFICA

L'obiettivo della presente tesi è offrire una panoramica delle reazioni e delle modifiche apportate ai framework contabili da parte degli organismi di contabilità nazionali ed internazionali per fronteggiare la crisi economica e finanziaria dovuta alla pandemia di Covid-19.

A partire dai primi mesi del 2020, in Cina, più precisamente a Wuhan, si è palesato un virus della famiglia SARS-Covid. Tale virus può provocare negli esseri umani un'infezione che può degenerare secondo dinamiche, non ancora completamente comprese, fino a provocare il decesso dei contagiati. Nei mesi successivi il virus si è diffuso in modo molto repentino in tante nazioni di tutti i continenti creando una vera e propria pandemia.

Di conseguenza, anche l'Italia ha affrontato un periodo di crisi sanitaria, sociale ed economica a causa di questa emergenza e, quasi subito¹, il Governo italiano ha adottato urgenti misure restrittive per contrastarne la diffusione. I provvedimenti utili al fine del contenimento della diffusione del virus sono stati, per esempio, il divieto alla circolazione al di fuori di delimitati confini, coprifuoco nazionale, quarantena obbligatoria al verificarsi di determinate condizioni, fino alla sospensione delle attività economiche non ritenute essenziali. Tali provvedimenti hanno avuto ripercussioni sull'operatività delle aziende e, di riflesso, sui risultati economici e sulla redazione dei bilanci, legate soprattutto a problemi di "effetti sulle poste valutative del bilancio", "disponibilità di cassa" e "continuità aziendale".

Pertanto, anche l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e l'International Accounting Standards Board (IASB) hanno emanato delle misure volte a adattare i principi contabili esistenti al fine di garantire a tutti gli stakeholders un'informativa di bilancio trasparente, condivisa e più adatta alla situazione venutasi a creare.

¹ La data di riferimento in cui è stata dichiarata la pandemia Covid-19 è l'11 marzo 2020, fonte: <https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?menu=notizie&id=4209>

L'elaborato tratterà inizialmente i principali interventi attuati dallo IASB, continuerà con quelli attuati dall'OIC e si concluderà con un'analisi empirica su alcuni aspetti applicativi nei bilanci al 31 dicembre 2020 delle principali società industriali quotate nel FTSE MIB.

Per analizzare i cambiamenti nei framework sia dei principi contabili internazionali, che dei principi contabili nazionali, è necessario innanzitutto approfondire il tema della continuità aziendale trattato in modo analogo da entrambi gli enti giuridici.

Infatti, entrambi si basano sul concetto di "going concern" (ovvero l'obbligo di valutazione del presupposto della continuità aziendale). In questo ambito si segnala il diverso trattamento della casistica di mancata continuità aziendale, che non è prevista dagli IAS, mentre i principi contabili nazionali con l'OIC 5 - Bilanci in liquidazione ipotizzano la possibilità per l'entità di passare dallo status di "in funzionamento" allo status di "in liquidazione".

Il riferimento cardine della continuità aziendale nel contesto italiano è rappresentato dall'art. 2423 bis del Codice civile, che regola i requisiti fondamentali dell'informativa di bilancio, cioè i principi della prudenza e della continuazione dell'attività, al fine di rappresentare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'azienda nel suo complesso in modo veritiero e corretto.

Nei due framework contabili i riferimenti sono:

- i) per i principi contabili nazionali va preso in considerazione l'OIC 11 - Finalità e postulati del bilancio d'esercizio, secondo il quale la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare la propria attività per almeno i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio. In un contesto dinamico come quello attuale è difficile prevedere cosa succederà nei futuri dodici mesi, ma è esplicitamente richiesto di tener conto di tutte le informazioni disponibili.
- ii) per gli IAS i riferimenti sono nei paragrafi 25-26 dello IAS 1 - Presentazione del bilancio, in cui si richiama l'attenzione al fatto che la direzione debba comunque porre l'attenzione su tutte le informazioni disponibili sul futuro e,

quindi, non è sufficiente limitare la propria analisi ai dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio.

Il decreto Liquidità ha introdotto la sterilizzazione degli effetti che l'attuale crisi economica da Covid-19 potrebbe provocare sui bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020, permettendo la valutazione della continuità aziendale attraverso una verifica della situazione aziendale anteriore alla crisi.

Tale norma non deve essere considerata come un'abrogazione dell'obbligo di analisi e di valutazione critica della prospettiva aziendale futura, ma date le oggettive difficoltà circa la stima degli effetti economici di tipo quantitativo sull'attività aziendale, è stato appurato che l'informativa di bilancio in rapporto agli effetti del Covid si può limitare ad essere di natura qualitativa².

Nella sostanza l'orientamento è stato poi confermato dal decreto Rilancio per i bilanci al 31 dicembre 2020, precisamente nell'articolo 38-quater, comma 2, tuttavia la sua formulazione è stata modificata e consente, trattandosi di una facoltà, di sospendere il giudizio sulla continuità aziendale. Si tratta di una deroga dell'articolo 2423-bis, comma 1, punto 1, del Codice civile.

Questa norma può essere applicata solo ai bilanci, sia civilistici, che consolidati, redatti secondo le disposizioni del Codice civile, in quanto vi deroga, chiusi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 e a quelli in corso al 31 dicembre 2020. Nel caso di adozione della deroga, la normativa richiede un'adeguata informativa di bilancio focalizzata sugli elementi che generano significative incertezze sulla capacità

² Assonime ha analizzato (caso n. 5/2020) l'impatto della pandemia da Covid-19 sui bilanci relativi all'esercizio 2019 delle imprese IAS adopter e OIC adopter. Nell'analisi sono stati anche considerati gli interventi contenuti negli atti delle autorità pubbliche quali l'ESMA (Organismo che raccoglie le autorità di vigilanza sui mercati finanziari), la Consob e il CEAOB (Comitato europeo di coordinamento delle autorità di vigilanza dei revisori legali),

In breve, il documento esamina:

- gli impatti sui valori espressi nei bilanci 2019 (compresi quelli soggetti all'effettuazione dell'impairment test);
- l'informativa da rendere in nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

Disponibile su: <https://www.ipsoa.it/documents/bilancio-e-contabilita/bilancio/quotidiano/2020/04/29/covid-19-gestire-bilanci-2019-problemi-soluzioni>

prospettica di proseguire l'attività aziendale in un futuro di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio, eventuali fattori di rischio, spiegando le azioni che si intende implementare per fronteggiarli e, infine, le probabili conseguenze sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

Analogamente, l'OIC 29 - Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti distime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, identifica gli effetti sul bilancio derivanti dal Covid nella categoria "fatti che non richiedono variazioni dei valori di bilancio in quanto di competenza dell'esercizio successivo" e quindi il "going concern" va valutato sulla base della situazione economico-finanziaria precedente³.

In relazione alle società IFRS adopters verrà commentato il richiamo di attenzione sull'informativa finanziaria n. 6/20 del 9-4-2020 della Consob. Esso affronta la normativa prevista dallo IAS 1, Presentation of Financial Statements, e dallo IAS 10, Events After the Reporting Period, relativo alla valutazione, presentazione e informativa di bilancio a fronte degli effetti del Covid-19 sul bilancio, giungendo alla conclusione che gli effetti del Covid-19, anche per le società IAS/IFRS adopters, vanno esposti nei bilanci al 31/12/2019 solo a livello di informativa, poiché si tratta di un non-adjusting event⁴.

³ Similmente, l'OIC 29 - Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, identifica tre tipologie di fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio:

- fatti che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio e richiedono modifiche ai valori delle attività e delle passività in bilancio;
- fatti che non richiedono variazioni dei valori di bilancio in quanto di competenza dell'esercizio successivo;
- fatti che possono far venire meno la continuità aziendale.

Disponibile su: <https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2019/01/2016-12-OIC-29-Cambiamenti-di-principi-contabili....pdf>

⁴ Le regole contabili applicabili agli IAS adopter in relazione ai fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio sono dettate dallo IAS 10 ove si stabilisce che la rappresentazione contabile dei fatti accaduti tra la data di riferimento del bilancio (i.e. 31 dicembre 2019 per i soggetti con esercizio sociale contabile coincidente con l'anno solare) e la data in cui viene autorizzata la pubblicazione del bilancio deve essere distinta a seconda che si tratti di fatti che:

Sia per gli OIC, che per gli IFRS, dato che l'emergenza Covid-19 è da considerarsi come un evento sorto dopo il 31 dicembre 2019, i fatti e i conseguenti effetti sulle poste di bilancio sono da ritenere di competenza dell'esercizio successivo e non hanno avuto effetti significativi sulle poste valutative nei bilanci al 31 dicembre 2019⁵. Va sottolineato che, tuttavia, è stata richiesta un'esposizione dettagliata in nota integrativa dei rischi potenziali, delle analisi svolte, compreso un approfondimento delle ipotesi e metodologia applicata, dei risultati ottenuti e delle azioni che la società vuole intraprendere nei mesi successivi per mitigare i possibili effetti negativi dovuti alla pandemia di Covid-19.

D'altra parte, le Autorità e gli standard-setter hanno confermato che, ai fini della redazione dei bilanci d'esercizio al 31 dicembre 2020, le conseguenze della crisi collegata al Covid-19 avrebbero determinato aggiustamenti alle poste di bilancio perché si sono manifestati durante l'esercizio 2020.

Sempre in tema di principi contabili internazionali, le reazioni al ribasso e gli impatti della pandemia sui prezzi di mercato della Borsa e l'elevato innalzamento delle difficoltà valutative, che hanno messo a repentaglio l'affidabilità dell'informativa di bilancio, hanno reso necessario la pubblicazione di raccomandazioni volte ad intensificare la vigilanza dell'organo di controllo nel processo di stima del valore recuperabile e nella redazione della disclosure di bilancio, disciplinate dal principio IAS 36 - Impairment of Asset.

In relazione agli intangibles asset gli amministratori e l'organo di controllo delle società sono stati chiamati a realizzare un'analisi specifica sulla recuperabilità degli

- forniscono evidenze di situazioni esistenti alla data di riferimento del bilancio e impongono quindi una rettifica dei conti;

- sono indicativi di situazioni sorte dopo la data di riferimento del bilancio e non comportano una rettifica dei conti. Disponibile su: <https://www.odcec.torino.it/public/convegni/con603.pdf>

⁵ Ciò è conforme alle indicazioni fornite dalla Consob e contenute nel richiamo di attenzione n. 6/20 del 9 aprile 2020, documento nel quale con riferimento alle rendicontazioni finanziarie si afferma che l'epidemia da Covid-19 può essere considerata per la maggior parte come un evento sorto dopo la data di chiusura dell'esercizio e i correlati effetti non dovrebbero comportare rettifiche agli importi rilevati nel bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Disponibile su: https://www.consob.it/documents/46180/46181/ra_20200409_06.pdf/2dd088c5-bff7-48ea-b458-2bdbc431ca06

intangibles asset considerando le conseguenze della pandemia, che, soprattutto nel breve termine, possono essere intense. Pertanto, le Autorità di vigilanza dei mercati finanziari ed alcuni standard-setters, come per esempio l'OIV con il Discussion paper n. 2 "Linee guida per l'impairment test dopo gli effetti della pandemia del Covid 19", pubblicato lo scorso 16 marzo 2021, sono intervenute emanando raccomandazioni volte ad assistere le imprese nella redazione delle relazioni semestrali e dei bilanci d'esercizio, con particolare attenzione alla trasparenza, accuratezza e completezza dell'informativa a supporto che risulta essere l'elemento chiave per comprendere le analisi svolte e i risultati emersi.

Si evidenzia che nei bilanci 2020 il Covid-19 va considerato un evento di competenza, e non più un "non-adjusting event", quindi non è sufficiente che gli effetti derivanti siano oggetto di informativa in Nota Integrativa, ma i test di impairment dovranno fondarsi su piani che ne includano le conseguenze negative e, pertanto, le procedure valutative risultano più complicate.

Ulteriori modifiche nei principi contabili internazionali, in risposta alla crisi della pandemia, sono state approvate dall'IFRS Foundation in relazione alla contabilizzazione dei leasing, si cui l'IFRS 16 - Leases, ai paragrafi 44/46. L'emendamento è inteso a neutralizzare gli impatti contabili di eventuali modifiche, negoziate a causa della pandemia, ai contratti originali e consente ai locatari di non considerare le sospensioni degli affitti come modifiche ai contratti di locazione originariamente stipulati. L'obiettivo, quindi, oltre ad offrire un rapido ristoro ai locatari, mira a fornire ai lettori del bilancio informazioni utili, e facilmente comprensibili, circa i contratti di locazione in essere.

Focalizzando l'attenzione sul versante nazionale, si ricorda:

- il decreto "Cura Italia", poi convertito in legge D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, ha consentito alle società di capitali di convocare l'assemblea ordinaria, per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, a prescindere da quanto previsto nello statuto sociale.

- l'articolo 6, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n.178, che sospende temporaneamente sia la disciplina della riduzione del capitale

sociale a seguito dell'emersione di perdite d'esercizio, sia l'obbligo di scioglimento della società a seguito di perdite rilevanti del capitale.

Infatti, nel Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, gli eventi che intaccano il capitale sociale sono tra i principali indicatori dell'insorgenza della crisi d'impresa. Di fatto, il primo indice definito dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2 del Codice civile è il Patrimonio Netto negativo o, per le società di capitali, al di sotto del limite di legge⁶, giacché rappresenta un elemento chiave per permettere agli stakeholders di comprendere l'ammontare e la composizione del patrimonio, nonché l'andamento della gestione societaria, segnalando eventuali situazioni di crisi a causa di sovraindebitamento.

Un'altra importante misura, stabilita soltanto nel contesto italiano¹, volta a contrastare la crisi economica, è stata la facoltà di sospendere gli ammortamenti prevista dall'articolo 60 d. lgs. 104 del 2020. Successivamente OIC ha pubblicato il documento interpretativo n. 9 applicabile all'ammortamento annuo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali con vita utile definita, al fine di chiarire quanto prescritto dai commi da 7-bis a 7-quinquies dell'articolo 60 della Legge n. 126 del 13 ottobre 2020, di conversione, con modificazioni, del cosiddetto Decreto agosto (Dl n. 104/2020), in deroga all'articolo 2426, primo comma, n. 2.

In particolare, con il documento interpretativo 9 dell'OIC " Legge 13 ottobre 2020, n. 126 – Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio – sospensione ammortamenti", il nostro standard setter, a differenza degli organismi internazionali che non hanno dato grandi risposte su queste tematiche, è stato estremamente reattivo fornendo delle linee guida volte a illustrare le modalità di sospensione, fino al 100%, dell'iscrizione a Conto Economico delle quote di ammortamento relativo a determinate immobilizzazioni materiali ed immateriali.

⁶ «Il patrimonio netto diviene negativo o scende sotto il limite legale per effetto di perdite di esercizio, anche cumulate e rappresenta causa di scioglimento della società di capitali (art. 2484, co. 4 cod. civ.). Indipendentemente dalla situazione finanziaria, detta circostanza costituisce quindi un pregiudizio alla continuità aziendale, fintantoché le perdite non siano state ripianate e il capitale sociale riportato almeno al limite legale», disponibile su: <https://dirittodellacrisi.it/articolo/la-sospensione-degli-obblighi-di-ricapitalizzazione-nel-diritto-emergenziale-anti-covid>

Inoltre, il loro utilizzo è stato impattato a seguito della pandemia, mantenendo il tal modo il loro valore di iscrizione pari a quello dell'ultimo bilancio.

Un'altra tematica che ha comportato impatti sia nell'ambito degli IFRS, che degli OIC, concerne le moratorie dei finanziamenti e dei contratti di leasing sia ex lege, sia moratorie ABI, sia ai sensi di eventuali accordi soggettivi tra le società e gli istituti di credito.

Inoltre, le manovre dell'OIC hanno riguardato il principio OIC 9 - Svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, con l'obiettivo di chiarire se nella stima del valore d'uso di un'immobilizzazione vadano considerati o meno gli effetti del Covid-19 nei piani previsionali approvati dalla direzione aziendale (c.d. Impairment test) utili a stimare i flussi finanziari futuri, e il principio OIC 11 - Finalità e postulati del bilancio d'esercizio, infatti il Decreto Liquidità ha previsto la "sterilizzazione" degli effetti negativi dell'attuale crisi economica nei bilanci 2019 e 2020.

CAPITOLO 2

MODIFICHE AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI A CAUSA DELLA CRISI DOVUTA AL COVID-19

In considerazione della rapida ed inarrestabile diffusione della pandemia da Covid-19, nel corso del 2020 l'International Accounting Standard Board (IASB) ha focalizzato i propri interventi sia sull'emanazione di nuovi principi contabili, sia sull'aggiornamento dei principi emessi, ai fini di facilitare l'interpretazione ed applicazione ai redattori del bilancio alla luce dell'attuale contesto di crisi.

Nella pratica risulta difficile distinguere un cambiamento di principio contabile da una modifica di stima, ma tale distinzione risulta importante ai fini del diverso recepimento da parte delle società che redigono il bilancio, finalizzato a permettere agli investitori di comprendere correttamente i risultati finanziari raggiunti. Infatti, una modifica dei principi contabili di riferimento deve essere applicata in modo retroattivo, apportando adeguamenti anche ai dati relativi agli esercizi precedenti, mentre la variazione di una stima contabile dev'essere contabilizzata prospetticamente a partire dal bilancio dell'esercizio in cui viene introdotta la riforma.

Per questo motivo l'International Accounting Standards Board ha deciso, in via provvisoria, di modificare lo IAS 8 – Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori, introducendo una definizione di “stime contabili” e fornire precisazioni utili al fine della distinzione tra cambiamenti di principi contabili e cambiamenti nelle stime contabili.

Lo IAS 8 - Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori, disciplina il trattamento contabile delle modifiche alle stime che, di riflesso, determinano conseguenze significative anche nei bilanci degli esercizi futuri. Secondo la normativa, le società non sono obbligate a predisporre e presentare bilanci intermedi, ma, nel caso li presentino, sono tenute a segnalare eventuali variazioni rilevanti delle stime, rispetto a quanto disposto nell'ultimo bilancio annuale disponibile. Come verrà analizzato in seguito, il peggioramento degli impatti del Covid-19 e i conseguenti eventuali peggioramenti delle situazioni economico, finanziaria e patrimoniale nel secondo semestre 2021, rispetto alle condizioni in

essere al 31 dicembre 2020, vanno considerati cambiamenti delle stime e comportano l'obbligo di informativa, con particolare attenzione alla comparazione con i dati approvati dell'ultimo bilancio d'esercizio.

È evidente come, nell'ambito della rendicontazione finanziaria, la disclosure qualitativa nei bilanci delle società assuma un ruolo sempre più fondamentale per facilitare la comprensione della situazione economico-finanziaria, soprattutto, in merito ai rischi che le società devono fronteggiare. Ragion per cui, il 28 ottobre 2020 l'ESMA (European securities and market authority) ha pubblicato il *Public statement european common enforcement priorities for 2020 annual financial report* ("Public statement"), in cui illustra le indicazioni concordate a livello europeo per la redazione dei bilanci 2020 delle società quotate. L'obiettivo è fornire un'adeguata e trasparente informativa sulle conseguenze derivanti dalla pandemia da Covid-19 che, a causa della sua natura pervasiva, ha causato ripercussioni di varia natura sia nelle relazioni finanziarie annuali 2020, che nei bilanci intermedi al 30 giugno 2021.

In questo capitolo si approfondirà il tema della continuità aziendale nei bilanci IFRS e le altre priorità di natura finanziaria, con particolare attenzione ai giudizi significativi, alle incertezze nelle stime, all'applicazione dell'IFRS 36- Riduzione di valore delle attività, dell'IFRS 9 - Strumenti finanziari e dell'IFRS 16 - Leasing.

2.1 La continuità aziendale

La continuità aziendale è definita come la capacità dell'impresa di proseguire con la propria attività, generando flussi finanziari, in un futuro prevedibile, di almeno dodici mesi, realizzando risultati d'esercizio positivi.

Il postulato continuità aziendale, presupposto chiave dei bilanci d'esercizio, dev'essere asseverato con ancora più precisione se il contesto economico in cui è inserita l'azienda è caratterizzato da una situazione di emergenza.

Di seguito si presenta un'analisi relativa alla disciplina prevista dai principi contabili internazionali, che trattano il tema sia nello IAS 1 - Presentazione del bilancio, che nello IAS 10 - Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento; in quest'ultimo disciplinano le circostanze intervenute dopo la data di chiusura del bilancio che richiedono una rettifica dei valori di bilancio.

Il presupposto della continuità aziendale è richiamato dallo IAS 1 – Presentazione del bilancio, che nei paragrafi 23-24 stabilisce che: *“nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell’entità di continuare a operare come un’entità in funzionamento. Il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l’entità o interrompere l’attività, o non abbia alternative realistiche a ciò. Nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell’attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo almeno, ma non limitato, a dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio.”*⁷

Quindi, in ossequio al principio, i redattori del bilancio sono chiamati a verificare se l’impresa possiede i requisiti per continuare a svolgere la propria attività di business o se vi sono indicatori della necessità di interrompere tale attività e/o liquidare l’impresa. Per adempiere all’obbligo di legge, devono considerare tutte le informazioni disponibili alla data di riferimento del bilancio, senza tralasciare anche gli avvenimenti sorti successivamente, più precisamente in un arco temporale futuro di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Il livello di approfondimento richiesto dipende dalle peculiarità che contraddistinguono la specifica impresa, in alcune circostanze critiche potrebbe essere opportuno indagare sulla redditività presente ed attesa, i piani di ammortamento dei finanziamenti in essere e le fonti di finanziamento a cui l’impresa può accedere, mentre, se l’impresa risulta economicamente redditizia e non manifesta alcuna difficoltà nell’accedere alle fonti di finanziamento, non è richiesto di procedere con analisi particolarmente minuziose.

Ciononostante, questa impostazione non è attuabile in un contesto di accentuata crisi economica e finanziaria che ha introdotto nuovi significativi e complessi problemi legati ai rischi di liquidità e di credito che, a loro volta, potrebbero far sorgere ulteriori incertezze od inasprire quelle preesistenti e, per tale ragione, anch’essi devono essere esaminati con maggiore prudenza rispetto al precedente approccio.

⁷ disponibile su: https://www.revisorionline.it/IAS_IFRS/ias1.htm

Infatti, in generale, il giudizio degli amministratori sul presupposto della continuità aziendale si fonda su avvenimenti futuri che, per natura, sono incerti alla data di riferimento del bilancio, ma i gravi effetti della pandemia da Covid-19 hanno aumentato il livello di incertezza sulle prospettive future sia delle singole imprese, che dell'economia generale.

Le regole contabili applicabili agli IAS Adopter riguardanti gli eventi intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio sono contenute nello IAS 10 - Events After the Reporting Period, il quale stabilisce che la rappresentazione contabile dei fatti accaduti tra la data di riferimento del bilancio e la data in cui avviene la pubblicazione del bilancio si differenzia a seconda che si tratti di situazioni già in essere alla data di riferimento, le quali comportano un aggiustamento dei conti, oppure di situazioni sorte dopo la data di riferimento del bilancio, che, quindi, non comportano alcun aggiustamento dei conti.

Si segnala che, nonostante questa distinzione, il principio contabile specifica che se il management delibera la messa in liquidazione della società dopo la data di riferimento del bilancio, la società non può comunque redigere il bilancio seguendo i criteri di continuità aziendale.

Come già evidenziato in precedenza in relazione ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2019 redatti sia dalle società che applicano i principi contabili internazionali⁸, che da quelle che applicano i principi contabili nazionali, l'epidemia da COVID-19 è stata considerata un evento successivo alla data di chiusura dell'esercizio e, in quanto tale, come previsto dallo IAS 10 - Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento, gli effetti direttamente riconducibili non hanno comportato aggiustamenti alle poste nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019. Si sottolinea che, nel caso in cui la pandemia avesse accentuato situazioni di criticità sorte prima della data di riferimento del bilancio, sono state effettuate riflessioni di altra natura.

In ogni caso, anche se non è stato necessario apportare rettifiche ai valori in bilancio, perché trattasi di "fatti successivi", il principio contabile chiarisce che è comunque

⁸ Si tratta delle società quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine e degli emittenti di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. n. 58/1998.

importante darne informativa qualitativa in bilancio e, ove rilevante, una stima degli impatti futuri sui valori contabili delle voci di bilancio interessate.

Al fine di aiutare le imprese nel fronteggiare le perplessità applicative delle norme contabili, ESMA ha pubblicato alcuni public statements focalizzati sugli impatti del Covid-19 sull'informativa finanziaria delle società quotate.

In particolare, l'ESMA sottolinea che la valutazione dell'incidenza, sia dal punto di vista qualitativo, che quantitativo, del Covid-19 sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2019 spetta agli amministratori. Le ripercussioni possono essere direttamente connesse all'attività dell'impresa, oppure causate dai provvedimenti legislativi d'emergenza emessi dalle autorità governative.

Pertanto, la trasparenza della comunicazione agli stakeholders e dell'informativa in generale risultano essere aspetti fondamentali per accrescere la fiducia degli investitori istituzionali. Questo è confermato dall'ESMA, che ricorda la necessità di tener conto di tutte le informazioni reperibili sul mercato relative almeno ai dodici mesi successivi alla data di chiusura del periodo di rendicontazione, proprio come emerge dall'applicazione congiunta dei principi contabili internazionali IAS 1 - Presentazione del bilancio e IAS 10 - Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento.

In particolare, agli amministratori, viene richiesto, nella valutazione delle incertezze sulla capacità della società di continuare ad operare secondo il presupposto essenziale della continuità aziendale, di tener conto delle azioni realizzate dalle autorità (nazionali ed internazionali) e del disposto di cui all'art. 7, comma 2, del Decreto Liquidità⁹.

Sempre secondo lo IAS 1- Presentazione del bilancio, è onere della direzione aziendale effettuare delle analisi volte a giudicare la capacità di continuare ad operare secondo i presupposti di continuità aziendale, fornendo inoltre le ragioni

⁹ secondo l'Assonime l'art. 7, comma 2, del decreto Liquidità, se pure sia destinato alle imprese OIC adopter, può essere considerato valido anche per le società che redigono i bilanci secondo i principi IAS, in quanto l'obiettivo della norma colma una lacuna diffusa in tutto il mondo imprenditoriale. Disponibile su: <https://www.edotto.com/articolo/assonime-sulla-fiscalita-delle-imprese-ias-e-oic-adopter>

alla base delle conclusioni a cui è giunta, così come le incertezze individuate devono essere adeguatamente descritte nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione¹⁰.

Tra queste vanno incluse anche le valutazioni sugli effetti della pandemia di Coronavirus, giacché rendono complesse le previsioni sui risultati aziendali, ragion per cui lo IAS 1 - Presentazione del bilancio raccomanda al management l'elaborazione di molteplici scenari futuri esplicitando la rispettiva probabilità con cui potrebbero concretizzarsi. In particolare, per ottenere delle stime il più realistiche e fondate possibile, considerando l'instabilità che attualmente caratterizza il contesto economico, il management dovrebbe tenere conto dei seguenti aspetti chiave nelle proprie valutazioni:

- Tipologia e ammontare degli ipotetici flussi futuri di liquidità, considerando altresì la possibilità della società di accedere a fondi e finanziamenti appositamente istituiti dalle Autorità per fronteggiare la crisi economica, affinché sia chiara la loro consistenza rispetto alle obbligazioni contrattuali assunte per conoscere meglio la sua solvibilità;
- La salvaguardia dei requisiti minimi necessari a fronteggiare gli impegni già sottoscritti con le controparti commerciali;
- Ipotesi sulla durata e mole complessiva degli effetti negativi generati dalle interruzioni nelle catene di approvvigionamento e/o dalle sospensioni all'operatività aziendale imposte per legge;
- Valutazioni dei requisiti che consentono l'accesso alle misure a sostegno delle aziende varate dalle Autorità preposte.

L'Assonime nel caso n. 5/2020 evidenzia che l'impresa è tenuta a fornire informazioni di natura qualitativa sui possibili effetti economici, ma, parallelamente, che è difficile giungere a stime di natura quantitativa di carattere patrimoniale, economica e finanziaria, le quali devono essere formulate, come confermato dall'ESMA, per quanto possibili¹¹.

¹⁰ Tale obbligo è stato recentemente sottolineato anche dall'ESMA nella propria raccomandazione dell'11 marzo 2020 e dalla CONSOB con il richiamo di attenzione n. 6/20.

¹¹ In merito all'informativa in esame, secondo Consob è necessario fornire informazioni aggiornate su:

Lo IAS 1.26 precisa che se i bilanci degli esercizi precedenti di una società evidenziano utili e vi sono elementi che indicano un facile accesso alle risorse finanziarie, si può concludere che il presupposto della continuità aziendale sia soddisfatto, senza dover implementare altre analisi specifiche. Mentre, in altri casi, il management può essere chiamato a considerare un'ampia gamma di altri fattori necessari a stimare la redditività attuale e attesa, ai piani di rimborso dei debiti e alle possibili fonti di finanziamento alternative, prima di concludere che il presupposto della continuità aziendale sia rispettato.

Inoltre, il paragrafo 14 sancisce che la società non può predisporre il proprio bilancio sulla base dei criteri tipici di un'entità in funzionamento se, dopo la data di chiusura dell'esercizio, la direzione aziendale delibera la messa in liquidazione dell'entità o la cessazione dell'attività, o se le condizioni non lasciano spazio ad alcuna possibile alternativa a queste due possibilità.

In ogni caso, è fondamentale che il presupposto della continuità aziendale sia valido sin dal momento in cui il bilancio viene autorizzato alla pubblicazione.

Dato che l'attuale scenario economico è molto dinamico e, di conseguenza, le circostanze cambiano in modo repentino, la direzione aziendale è tenuta ad esprimere un giudizio critico rivedendo ed aggiornando istantaneamente la propria valutazione sulla continuità aziendale alla luce dei cambiamenti verificatisi. A supporto, la Fondazione IFRS ha pubblicato del materiale didattico in cui evidenzia gli obblighi di informativa in materia di continuità e i principi generali di informativa dello IAS 1 – Presentazione del bilancio. Tale documentazione non modifica o

- rischi legati al Covid-19 che possono avere impatto sui risultati dell'impresa;

- eventuali misure intraprese o pianificate per mitigare i suddetti rischi;

- in modo quantitativo/qualitativo, i potenziali impatti sull'andamento della società.

Da ultimo, l'Assonime evidenzia i principali aspetti che possono avere impatti economici negativi sui bilanci delle società:

- contrazione dei ricavi dovuti alla flessione della domanda;

- difficoltà di recupero dei crediti vantati nei confronti di imprese clienti più in difficoltà o inserite in settori a rischio;

- difficoltà a proseguire nella realizzazione del business a seguito dell'interruzione della produzione della catena di fornitura, per carenza di personale e/o per chiusura di punti vendita;

- difficoltà nell'accesso ai finanziamenti bancari;


- rincaro dei prezzi delle materie prime.

Disponibile su: <https://www.ipsoa.it/documents/bilancio-e->

[contabilita/bilancio/quotidiano/2020/04/29/covid-19-gestire-bilanci-2019-problemi-soluzioni](https://www.ipsoa.it/documents/bilancio-e-contabilita/bilancio/quotidiano/2020/04/29/covid-19-gestire-bilanci-2019-problemi-soluzioni)

aggiunge requisiti rispetto a quelli già presenti, ma vuole essere di supporto nella corretta applicazione degli Standard.

Tabella 1. Analisi dinamica della continuità aziendale, alla luce del contesto mutevole della storia recente, secondo lo IAS 1.¹²



Fonte: nostra rielaborazione IAS 1 e IAS10

¹² Disponibile su: pubblicazione BDO "IFRS UPDATE 1/2021: informativa di bilancio in materia di continuità aziendale. Chiarimenti applicativi della fondazione IFRS". Sito web: <https://www.bdo.it/it-it/insights-it/pubblicazioni-tecniche/ifrs-it/ifrs-update-1-2021-informativa-di-bilancio-in-materia-di-continuita-aziendale>

La disclosure rappresenta perciò un punto chiave in ambito IFRS come risposta alla pandemia Covid-19, infatti l'importanza della disclosure non solo in relazione al Covid è il cuore del progetto, denominato "Disclosure Initiative", volto a promuovere una migliore comunicazione nella rendicontazione finanziaria. Nel marzo 2017 lo IASB ha pubblicato il "Discussion Paper" in cui si evidenziano tre principali problematiche, le così dette "Disclosure Problem", riguardanti le informazioni divulgate tramite i bilanci, in particolare:

- la possibilità che le informazioni esposte non siano sufficienti al fine di fornire un'adeguata informativa di bilancio;
- l'eccessiva presenza di informazioni non significative;
- Modalità di comunicazione delle informazioni inadeguate.

Grazie ai feedback ottenuti sul "Discussion Paper", dai quali è emersa l'esigenza comune di un aiuto alle società per migliorare la presentazione dell'informativa sulle politiche contabili adottate, il Board ha disposto le seguenti misure:

- Modifica dei paragrafi 17-122 dello IAS 1 -Presentazione del bilancio, richiedendo ai redattori dei bilanci di illustrare le proprie accounting policies (ove materiali), invece delle accounting policies significative;
- Modifica del "Materiality Practice Statement" includendo linee guida ed esempi sull'applicazione della materialità alle informazioni relative alle accounting policies.

2.2. Relazioni semestrali al 30 giugno 2021

In generale, l'IFRS non prescrive l'obbligo di redigere bilanci intermedi, infatti il paragrafo 36 dello IAS 1, dispone che "Un'entità deve presentare una serie completa di bilanci (ivi comprese le informazioni comparative) almeno ogni anno".

Lo IAS 34 "Bilanci intermedi" esorta, ma non obbliga, le società quotate in Borsa a formulare un bilancio intermedio non oltre 60 giorni dalla data di chiusura dello stesso, ma non chiarisce altri aspetti, come, per esempio, a quali società è rivolta la norma, la cadenza temporale della rendicontazione, oppure entro che termine

vadano pubblicati. Tuttavia, il principio contabile puntualizza che la periodicità di rendicontazione non deve intaccare i giudizi sui risultati annuali, di conseguenza, i giudizi devono basarsi sui 18 mesi che intercorrono tra il 1° gennaio, data di inizio dell'esercizio, e il 30 giugno, data di riferimento della relazione semestrale¹³.

Ciononostante, le Autorità di regolamentazione e vigilanza, le Borse ed altri soggetti, sovente richiedono alle società i bilanci intermedi, inoltre, alcune società, per specifiche esigenze di vario tipo, optano per la presentazione di un bilancio infra-annuale, dunque, lo IAS 34 – Bilanci intermedi stabilisce le linee guida tese alla redazione di bilanci intermedi IFRS compliant.

Il bilancio infra-annuale consiste in una revisione, finalizzata all'aggiornamento, del bilancio annuale più recente, quindi è opportuno che i principi contabili e la struttura del bilancio rimangano invariati. Inoltre, la nota integrativa delle relazioni semestrali deve riportare innanzitutto chiarimenti circa le situazioni e le modifiche più rilevanti della situazione economica, patrimoniale e finanziaria, nonché dei risultati d'esercizio. Non è richiesto riprendere le notizie contenute nelle note integrative ai bilanci annuale, poiché verrebbero replicate inutilmente. Lo IAS 34.15C richiede la rappresentazione, ed un aggiornamento rispetto a quanto esposto nell'ultimo bilancio annuale, dei fatti ed eventi rilevanti.

Gli effetti del Covid-19 sulle poste dei bilanci intermedi rientrano nella casistica di cambiamento di stime contabili, disciplinate dallo IAS 8 - Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori.

Quindi, un espediente a disposizione delle società, per scinderli ed isolarli rispetto agli altri valori di bilancio, potrebbe essere la modifica dei criteri adottati per la redazione dell'ultimo bilancio d'esercizio annuale, per esempio separando i costi direttamente imputabili alla pandemia da quelli ordinari, necessari a finanziare l'attività aziendale. Tuttavia, l'ipotesi di confrontare i risultati presunti in assenza del Covid-19, stimandoli, con quelli storici è di difficile messa in pratica, soprattutto perché i bilanci IFRS si basano su informazioni finanziarie di tipo storico che permettono una facile comparazione dei dati e, quindi, le autorità di

¹³ Alcuni principi contabili, in particolare l'IFRIC 10 – Bilanci intermedi e riduzione di valore, contemplano delle deroghe a questo requisito.

regolamentazione e vigilanza hanno espresso forti dubbi sulla sua ammissibilità. Tale argomentazione è avvalorata dal paragrafo 85A dello IAS 1 – Presentazione del bilancio, il quale dispone che tutti i subtotali comprendano poste di bilancio rilevate e stimate in ottemperanza ai principi contabili internazionali.

Alcune Autorità hanno pubblicato raccomandazioni volte a chiarire l'esposizione dell'informativa relativa al Covid-19, in ossequio a quanto previsto dagli IAS, senza apportare alcuna revisione al contenuto dei principi contabili. Per esempio, nel maggio 2020, l'ESMA ha pubblicato il public statement "Implication of the Covid-19 outbreak on the half-yearly financial reports", il cui contenuto verrà commentato anche nei capitoli successivi, nel quale esorta le società ad includere, nelle osservazioni sulle variazioni delle poste di Conto Economico in nota integrativa, un commento agli effetti rilevanti del Covid-19.

I valori delle poste di bilancio, al netto degli effetti del Covid-19, non sono conformi ai GAAP¹⁴, per questo motivo sono chiamati APM¹⁵. Ai fini della loro presentazione in bilancio, le società possono includerli nell'analisi quantitativa, oppure nella parte qualitativa e descrittiva, che, insieme al bilancio infra-annuale, formano il rendiconto intermedio. Al riguardo, IOSCO ed ESMA hanno divulgato degli orientamenti finalizzati a chiarire le modalità di esposizione, al di fuori del bilancio, di valori non ammessi dai GAAP; in particolare, esse stabiliscono che per poter essere incluse nei bilanci, le APM devono avere le seguenti caratteristiche:

- Devono essere illustrate in modo preciso;
- Essere oggettive;
- Avere un rilievo inferiore rispetto ai valori determinati sulla base dei principi contabili;
- Essere confrontate con i medesimi importi quantificati in conformità ai principi contabili;
- Essere comparate in modo omogeneo, cioè raffrontate con i valori dell'esercizio precedente.

¹⁴ Generally Accepted Accounting Principles, cioè un insieme di principi contabili, standard e procedure sanciti dal Financial Accounting Standards Board (FASB). Disponibile su: <https://www.investopedia.com/terms/g/gaap.asp>

¹⁵ Indicatori Alternativi di Performance, cioè misure alternative dei risultati.

Inoltre, si puntualizza che, qualora vengano effettuate rettifiche alle APM o si opta per l'esclusione di alcune di esse dalla presentazione, è necessario argomentare le motivazioni di tale decisione e, contestualmente, quantificare nuovamente i valori dell'esercizio precedente.

L'ESMA ammette espressamente la facoltà per le società di modificare, od integrare, le APM al fine di considerare le ripercussioni del Covid-19, a patto che la loro costruzione e misurazione siano uniformi nel tempo. Oltre a ciò, precisa che la finalità dev'essere la pubblicazione di dati che permettano una maggiore trasparenza, comparazione e comprensione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società ai lettori del bilancio.

Infine, ESMA scoraggia l'introduzione o l'incremento delle APM qualora il Covid-19 abbia comportato forti ripercussioni sui risultati finanziari, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e/o sui flussi di cassa della società perché potrebbe compromettere la rappresentazione veritiera e, talvolta, comportare effetti fuorvianti. In queste circostanze, ESMA raccomanda le entità ad accrescere la qualità dell'informativa di bilancio, inserendo ulteriori informazioni qualitative relative alle conseguenze della pandemia sull'operatività e sui risultati, ai rischi generati e alle misure previste per fronteggiarli.

Tendenzialmente, nelle relazioni semestrali al 30 giugno 2021, gli effetti del Covid-19 sono intensificati rispetto a quelli che hanno colpito i bilanci annuali al 31 dicembre 2020, a causa dell'insorgenza di nuove varianti del virus che, a loro volta, hanno causato ulteriori "ondate" della pandemia, seguite da obblighi di sospensione delle attività ed altre limitazioni. Ai sensi dello IAS 34.15-15C, le società colpite da ulteriori impatti pregiudizievoli devono rappresentarli dettagliatamente in nota integrativa, dedicando particolare cura al resoconto delle ripercussioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, oltre ad una quantificazione del peggioramento dei risultati d'esercizio rispetto all'ultimo bilancio dell'esercizio.

2.3 Impatti della pandemia da Covid-19 sull'informativa e le stime di bilancio

L'ESMA evidenzia che, oltre alle valutazioni sulla continuità aziendale, vi sono molte altre aree di bilancio basate su giudizi e stime che potrebbero essere influenzati dalle conseguenze negative della pandemia e, di conseguenza, pregiudicare l'autonomia decisionale degli investitori. Per rimediare a tale pericolo, è di primaria importanza che gli emittenti forniscano ai lettori del bilancio indicazioni dettagliate sulle valutazioni sottostanti l'applicazione dei Principi contabili, come richiesto dal par. 122 dello IAS 1 – Presentazione del bilancio, prestando particolare attenzione alle informazioni in merito ai giudizi e alle stime chiave che, per loro natura, sono caratterizzati da elevati livelli di complessità ed incertezza.

Quindi, per ovviare al problema, esorta le società ad effettuare i test di sensitività, e poi pubblicare i risultati, così come il metodo adottato e le assunzioni su cui si fondano, adottati per validare i valori contabili iscritti a bilancio che si basano su stime. In generale, per identificare le aree caratterizzate da maggior soggettività nelle stime, il management deve tener conto del proprio modello di business, posizione finanziaria, performance e flussi di cassa, coerentemente con i principali rischi identificati nelle altre aree di bilancio e nella relazione finanziaria annuale.

Infine, problematiche attinenti all'espansione futura del business potrebbero compromettere l'attendibilità dei piani aziendali, in particolare è richiesta molta prudenza nella stima di eventuali riduzioni di valore delle attività (IAS 36, impairment test su immobilizzazioni, avviamento e partecipazioni) e della recuperabilità delle imposte anticipate.

In linea con le raccomandazioni emesse con riferimento alle relazioni semestrali 2020, l'ESMA ricorda alle società l'importanza dell'applicazione del principio di coerenza nella presentazione del bilancio sancito dallo IAS 1 – Presentazione del bilancio. Infatti, per facilitare la comparabilità ed agevolare la comprensione dei risultati economico-finanziari relativi a diversi esercizi, l'ESMA raccomanda di non variare la presentazione del Conto Economico, per considerare separatamente gli impatti della pandemia da Covid-19, poiché tale decisione potrebbe sviare i lettori del bilancio dalla corretta rappresentazione della performance finanziaria attuale e futura della società. All'opposto, dovrebbero essere diffuse informazioni

quantitative e qualitative sugli impatti più rilevanti del Covid-19, e sulle eventuali connessioni, precisando anche il procedimento impiegato per individuare e quantificare tali impatti.

2.4 Impairment test

Un argomento connesso alla tematica della continuità aziendale è l'impairment test.

Lo scopo dello IAS 36 - Riduzione di valore delle attività è stabilire i principi che le società devono rispettare per far sì che le attività immobilizzate siano iscritte in bilancio a un valore non superiore a quello recuperabile, cioè il valore che può essere ricavato dall'uso o dalla vendita. Se si verifica il caso in cui un'attività è iscritta contabilmente ad un valore superiore a quello recuperabile il principio prevede la necessità di iscrivere una perdita a Conto Economico per rilevare la perdita di valore verificatasi.

L'impairment test non deve avvenire con cadenza annuale per tutte le attività, a tal proposito il principio contabile tratta separatamente le attività a vita utile indefinita dalle altre. Per queste ultime lo IAS 36.12 disciplina che le società che adottano gli IAS/IFRS debbano effettuare un impairment test se alla data di riferimento del bilancio è stato rilevato un fattore, interno od esterno, di presunzione di perdita di valore (trigger event), altrimenti non è necessario alcun impairment test e viene confermato l'ultimo valore di iscrizione a bilancio.

Lo IAS 36.22 precisa che la stima del valore recuperabile deve essere effettuata per ogni singola attività, a meno che l'attività non generi flussi in entrata pienamente indipendenti, in tal caso l'impairment test va effettuato sulla CGU generatrice delle attività.

Alcuni esempi di eventi esterni che indicano la necessità di effettuare un impairment test sono:

- riduzione del valore di mercato dell'attività maggiore rispetto alle aspettative create sulla base della normale usura derivante dall'utilizzo;
- cambiamenti tecnologici, economici o normativi, anche futuri, che hanno effetti diretti sull'impresa, o sul mercato il cui l'impresa è inserita ed opera, che comportano ripercussioni negative sul valore di mercato o sulle modalità

di utilizzo durevole di un'attività, per esempio divieti o limitazioni legislative all'esercizio di alcune attività o all'uso di determinati impianti o macchinari;

- aumento repentino dei tassi d'interesse di mercato o di altri tassi di rendimento degli investimenti che presumibilmente implicherà un aumento del tasso di attualizzazione considerato ai fini della determinazione del valore d'uso comportando una riduzione del valore recuperabile.

Alcuni esempi di indicatori interni di impairment sono:

- obsolescenza tecnologica, operativa o derivante dall'utilizzo dei cespiti;
- maggior deterioramento fisico dei cespiti;
- modifiche importanti nel tempo o nella misura in cui un'attività viene utilizzata nel corso dell'esercizio o si suppone venga utilizzata nel breve termine, per esempio ristrutturazioni o cessazione del settore in cui opera l'azienda, dismissione del cespite prima del previsto o inutilizzo a causa della pandemia;
- indicatori di risultati attesi provenienti dal sistema informativo interno peggiori rispetto alle aspettative;
- previsioni di benefici futuri conseguenti alle attività inferiori alle aspettative;
- budget dai quali emergono flussi finanziari volti ad acquistare e mantenere dei cespiti considerevolmente maggiori rispetto a quelli ipotizzati;
- ipotesi aziendali di perdite operative nette nel settore o nelle business unit a che utilizzano meno il cespite.

Il verificarsi di una o più di queste fattispecie può determinare la riduzione della vita economica di ammortamento e, di conseguenza, la necessità di quantificare la perdita di valore e ricalcolare le quote di ammortamento future tenendo in considerazione il periodo di ammortamento più limitato.

Si ricorda che la valutazione del periodo di ammortamento deve essere effettuata almeno una volta l'anno.

È indubbio perciò che il Covid-19 rappresenti un trigger event al fine dell'impairment test. Le fattispecie direttamente collegate alla pandemia di Covid-19 che possono determinare conseguenze sui flussi e sulla vita economica dei beni a vita definita sono:

- gli effetti e la reazione agli adeguamenti operativi dovuti a modifiche apportate dalla giurisdizione al settore operativo in cui è inserita l'azienda;
- la capacità di reperire al bisogno le risorse di cui l'azienda necessita per riprendere rapidamente la propria attività appena possibile;
- la percentuale di sopravvivenza delle aziende concorrenti;
- l'andamento della domanda di beni e servizi durante la pandemia.

Al verificarsi di uno o più eventi sopra descritti con riferimento a beni che non generano flussi finanziari in modo autonomo, per esempio impianti o macchinari, compromettendo l'originario piano di ammortamento, sarà necessario modificarlo e registrare una perdita a Conto Economico.

Mentre se l'evento che comporta una probabile perdita di valore si verifica con riferimento a corporate asset, cioè beni allocati ad attività ausiliarie o comuni, per esempio gli hardware o software aziendali, è necessario effettuare l'impairment test della GCU o gruppo di CGU in cui il bene è allocato.

Nel caso in cui l'azienda non riesca a fare assunzioni circa le proiezioni future di informazioni relative alle CGU in cui sono allocate le immobilizzazioni oggetto di impairment test, lo IAS 36.23 introduce semplificazioni che permettono di approssimare in maniera ragionevole il valore recuperabile. È responsabilità dell'esperto considerare se sia possibile applicare modalità di misurazione più puntuali e la sensatezza della stima del valore recuperabile emerso dalla modalità semplificata.

In particolare, nel richiamo di attenzione n. 6 del 9 aprile 2020, la CONSOB ha chiarito che la recente situazione di indeterminatezza si ripercuote nelle valutazioni delle attività (impairment test), soprattutto nei casi di utilizzo del "value in use" come punto di partenza per la stima del valore recuperabile in aderenza a quanto previsto dal principio contabile internazionale IAS 36.

Lo IAS 36 - Riduzione di valore delle attività, al pari di quanto previsto dall'OIC, al paragrafo 33 precisa che le proiezioni dei flussi finanziari alla base del calcolo del valore recuperabile debbano basarsi sul più recente budget o piano approvato dalla direzione aziendale nonché su assunti razionali e comprovabili idonei ad esprimere

la stima più accurata e veritiera delle prospettive future dell'attività, dando maggior rilievo alle evidenze esterne.

Tale interpretazione non è stata condivisa da Assonime che, nel caso n. 5/2020, indicava come l'impairment test dei valori iscritti a bilancio al 31 dicembre 2019 dovesse basarsi esclusivamente sui dati noti alla data di chiusura del bilancio stesso. Questa conclusione è avvalorata dal principio generale condiviso secondo il quale gli effetti negativi del Covid-19 non possono impattare sui valori del bilancio 2019.

Peraltro, questa argomentazione è supportata dal fatto che la pandemia sia un fattore esterno, proprio perché la causa della crisi non è finanziaria o correlata all'azienda stessa.

2.4.1 Impairment test: intangibles asset

Nel corso del tempo l'incidenza, e di conseguenza l'interesse da parte degli stakeholders, degli intangible assets è cresciuta sempre più e, di pari passo, è aumentata l'esigenza di informazioni qualitative trasparenti e specifiche, nonché di criteri contabili uniformi, nei bilanci d'esercizio delle società.

La pandemia ha incrementato l'instabilità futura in molti settori e questo ha reso più difficile per i redattori e lettori di bilancio elaborare ed acquisire dati ed informazioni attendibili, specialmente per quanto riguarda la verifica del valore recuperabile dei beni immateriali e dell'avviamento in particolare. Infatti, per l'avviamento, oltre alle difficoltà di attuazione dei metodi valutativi, lo IAS 36 stabilisce, inoltre, il divieto di ripristino di eventuali svalutazioni.

A differenza dell'impairment test sulle attività a vita utile definita, descritto nel paragrafo precedente, il principio contabile internazionale IAS 36 - Riduzione di valore delle attività sancisce che per l'avviamento, e le altre attività immateriali caratterizzate da vita utile indefinita, l'impairment test deve essere eseguito con cadenza almeno annuale e, comunque, ogni qualvolta si manifesti un triggering events.

L'impairment test può essere effettuato su più livelli, generalmente viene eseguito sulla singola attività, ma se l'asset per sua natura non sia idoneo a generare flussi di cassa indipendenti, è basato sulla CGU, la cosiddetta "cash generating unit", cioè

l'unità operativa minima a cui l'attività fa riferimento che può generare flussi di cassa indipendenti.

Lo IAS 36 - Riduzione di valore delle attività delinea i seguenti passaggi per lo svolgimento del test di impairment sull'avviamento:

1) Identificazione della/e CGU cui l'avviamento va allocato

E' una fase imprescindibile nel processo di impairment test ai fini della definizione del livello di aggregazione degli assets da valutare e, quindi, del perimetro del test. Si evidenzia che maggiore è il grado di aggregazione, maggiore sarà il rischio di compensazioni di riduzioni di valore di alcuni asset con incrementi di valore di altri asset molto remunerativi facenti capo alla stessa CGU. Per questa ragione il livello di aggregazione più ragionevole dev'essere il minimo utile a generare autonomamente flussi di cassa indipendenti.

Quindi ogni "unità" o "gruppi di unità" a cui il goodwill è assegnato sulla base di un principio sensato e lineare, secondo lo IAS 36 - Riduzione di valore delle attività, deve costituire il livello più basso di monitoraggio da parte del management a fini gestionali e non deve essere più grande di un settore operativo ai sensi dell'IFRS 8 – Settori operativi.

L'avviamento conseguito da un'aggregazione aziendale non è allocabile a determinate attività/passività e non può essere venduto singolarmente, quindi è calcolato in via residuale e deve essere allocato alla/e CGU che lo hanno generato. Siccome l'avviamento generato da una business combination di frequente concorre a produrre flussi di cassa di una o più CGU, alla data di acquisizione deve essere allocato alla/e CGU che lo hanno generato e, ogni qualvolta venga individuato qualche elemento segnalatore di una potenziale perdita di valore, sarà necessario esaminare il valore recuperabile di tale/i CGU confrontando il suo valore contabile, inclusivo dell'avviamento, con il valore recuperabile.

L'impairment test sull'avviamento consiste sostanzialmente nell'indagare sulle modalità in cui il management controlla e gestisce le operazioni inerenti.

2) Allocazione delle attività centralizzate alla/e CGU

I paragrafi 100 e seguenti dello IAS 36- Riduzione di valore delle attività disciplinano le modalità di verifica della presenza di un'eventuale perdita di valore di una CGU precisando che l'impresa deve prendere in considerazione tutti i beni, anche quelli rivolti ad attività accessorie o generali, che hanno ripercussioni sulla CGU, per esempio le strutture e le attrezzature utilizzate per l'amministrazione.

Queste attività aziendali, cosiddetti corporate assets, non producono flussi finanziari indipendenti e, quindi, non possono essere attribuite in modo preciso alle CGU, quindi è necessario procedere alla loro suddivisione sulla base di un metodo sensato e congruo alla CGU. Nel caso non fosse possibile procedere in questo modo per tutti gli asset, occorre accorpate le CGU fino a quando è possibile allocare tutti i corporate assets, l'accorpamento più ampio è l'intera impresa, al fine di comparare il valore contabile dell'insieme di CGU con il suo valore recuperabile.

3) Definizione del valore contabile della/e CGU

Per poter realizzare l'impairment test va preliminarmente definito il valore contabile della CGU per poi confrontarlo con il corrispondente valore recuperabile; il valore contabile di una CGU si compone sia del valore contabile delle attività e passività imputate in via diretta, sia del valore contabile delle attività e passività attribuite indirettamente secondo un metodo sensato e congruo; la suddivisione deve essere coerente con la procedura di definizione del valore recuperabile della CGU.

4) Determinazione del valore recuperabile della/e CGU

E' il maggiore tra fair value al netto dei costi di dismissione e valore d'uso, in ogni caso se uno dei due è superiore al valore contabile è possibile escludere il verificarsi di una perdita di valore. Nell'eventualità in cui non fosse possibile calcolare il fair value, a causa dell'indisponibilità di alcun prezzo di mercato quotato per un'attività simile, e non sia ipotizzabile alcuna sua stima, allora il valore recuperabile può essere determinato come valore d'uso della CGU, cioè il valore attuale dei flussi di cassa futuri attesi sommato al ricavo che può essere ottenuto dall'eventuale dismissione a conclusione della vita utile. Le previsioni di flussi finanziari attesi devono essere fondate su budget

o business plan da poco approvati dal management. Il calcolo del valore d'uso solitamente si esegue con l'approccio del discounted cash flow.

Il paragrafo 30 dello IAS 36- Riduzione di valore delle attività elenca i punti che devono essere considerati nel calcolo del valore d'uso di un'attività:

1. Stima dei flussi finanziari futuri attesi: il paragrafo 33 dello IAS 36 - Riduzione di valore delle attività puntualizza che “nella valutazione del valore d'uso” un'entità deve utilizzare il procedimento DCF asset side: i flussi finanziari da attualizzare sono quelli unlevered, ovvero i flussi annui di cassa generati dall'attività operativa della CGU, al lordo degli elementi finanziari¹⁶.

Se la CGU include un avviamento, i flussi di cassa vanno stimati in *perpetuity*.

- a) basare le proiezioni dei flussi finanziari su presupposti ragionevoli e dimostrabili in grado di rappresentare la migliore stima effettuabile da parte della direzione aziendale di una serie di condizioni economiche che esisteranno lungo la restante vita utile dell'attività. Maggior peso deve essere dato alle evidenze provenienti dall'esterno;
- b) basare le proiezioni dei flussi finanziari sul più recente budget/previsione approvato dalla direzione aziendale, ma si devono escludere eventuali flussi finanziari in entrata o in uscita futuri che si stima derivino da future ristrutturazioni o miglioramenti o ottimizzazioni dell'andamento dell'attività. Le proiezioni fondate su questi budget/previsioni devono coprire un periodo massimo di cinque anni, a meno che un arco temporale superiore possa essere giustificato;
- c) stimare le proiezioni dei flussi finanziari per un periodo più ampio rispetto a quello coperto dai più recenti

¹⁶ Gli elementi che compongono il calcolo dei flussi finanziari unlevered sono:

+ Fatturato - Costi della produzione = Risultato Operativo (EBIT) - Imposte pagate per cassa sull'EBIT + Ammortamenti + Accantonamenti = Flusso di cassa della gestione corrente +/- Variazioni di capitale circolante netto +/- Variazioni di capitale fisso (investimenti) = Flusso di cassa operativo (Free Cash Flow)

budget/previsioni tramite estrapolazione delle proiezioni fondate su budget/previsioni facendo uso per gli anni successivi di un tasso di crescita stabile o in diminuzione, a meno che un tasso crescente possa essere giustificato. Questo tasso di crescita non deve eccedere il tasso medio di crescita a lungo termine della produzione, dei settori industriali, del Paese o dei Paesi in cui l'entità opera, o dei mercati nei quali il bene utilizzato è inserito, salvo che un tasso superiore possa essere giustificato".

Il tasso adatto a scontare i flussi unlevered è il costo medio ponderato del capitale investito nella CGU, cioè il Weighted Average Cost of Capital (WACC).

2. Aspettative di cambiamento nel valore o tempi dei flussi finanziari futuri attesi;
3. Valore del denaro nel tempo, espresso dal tasso di interesse attuale senza considerare la componente di rischio di mercato;
4. Corrispettivo per l'indeterminatezza intrinseca all'attività;
5. Altri fattori, come per esempio la carenza di liquidità.

Mentre dal paragrafo 31 si evince che per calcolare il valore d'uso di un'attività, per prima cosa, è necessario procedere alla stima sia dei flussi finanziari futuri in entrata e in uscita, sia del ricavato che può essere ottenuto dall'eventuale dismissione a conclusione della vita utile dell'attività e, successivamente, applicare a tali flussi finanziari stimati il tasso di sconto adatto.

Come confermato anche dall'OIV¹⁷, la determinazione del valore della CGU avviene secondo criteri asset side, nello specifico, la metodologia da adottare è il DCF che prevede il confronto tra l'Enterprise Value, il cosiddetto valore dell'azienda al netto della posizione finanziaria netta alla data di riferimento, e la totalità delle attività e passività immobilizzate e correnti pertinenti alla specifica CGU.

¹⁷ Il paragrafo 8.1 del DP.01.2012 recita: "ai fini della stima del valore recuperabile di una CGU o di un Gruppo di CGU la prospettiva da adottare è normalmente side".

Il valore di una CGU è dato dalla somma tra valore attuale dei flussi di cassa generati dalla gestione operativa in un orizzonte temporale determinato e valore residuo, o terminal value, cioè il valore delle attività operative alla fine dell'orizzonte temporale, entrambi determinati attualizzando i flussi ad un tasso di crescita di lungo termine sostenibile, di solito, normalizzato.

Fondamentale per giudicare la validità delle ipotesi sul futuro, è raccomandato, in via preliminare, effettuare uno studio mirato sullo storico, almeno degli ultimi 3/5 anni, dell'attitudine aziendale nel produrre ipotesi accurate confrontando le previsioni con i dati consuntivi effettivi¹⁸. Se il divario tra le previsioni e i dati finali è considerevole, si suggerisce l'apporto di correzioni nello studio dell'attuabilità dei flussi di cassa futuri per scongiurare eventuali sovrastime del valore d'uso.

5) *Analisi dei risultati emersi dall'impairment test ed analisi di sensitività*

Come già detto, l'Enterprise Value, in altre parole il "valore d'uso" o "valore recuperabile", della/e CGU a cui è collegato l'avviamento alla data di riferimento del bilancio si compone del valore attuale dei flussi prospettati nel periodo esplicito sommato al valore attuale del valore terminale e va raffrontato con il corrispondente valore contabile. Se il valore contabile della CGU è superiore all'Enterprise Value, è necessario iscrivere una perdita imputandola direttamente a riduzione del valore contabile delle attività che compongono la CGU, in primis diminuendo qualsiasi avviamento e dopodiché, se necessario, anche le altre attività che compongono la CGU proporzionalmente ad ogni singolo valore contabile. Si rammenta che la rilevazione di una perdita di valore dell'avviamento non può essere ripresa in un esercizio successivo.

Dal momento che l'Impairment Test si fonda su stime, tra le quali le più incerte sono quelle alla base del calcolo del valore terminale, e considerando

¹⁸ Come sancito dall'OIV al paragrafo 10.3 del DP.01.2012 "nell'ambito dell'attività di redazione dei flussi attesi da utilizzare ai fini dell'analisi di impairment, appare significativo innanzitutto effettuare preliminarmente un'analisi generale della qualità della capacità previsionale dell'azienda, tenuto conto del contesto competitivo e del relativo posizionamento. Ciò può essere effettuato analizzando gli scostamenti dei dati consuntivati in precedenza rispetto a quanto originariamente previsto dal management in sede di redazione di budget e/o piani".

anche il delicato momento storico di forte incertezza, è opportuno che i risultati emersi vengano supportati da un'analisi di sensitività finalizzata a chiarire gli effetti dei principali input che hanno concorso al calcolo del valore recuperabile¹⁹.

2.4.2 Raccomandazioni dei Regulators a seguito della pandemia da Covid-19

I bilanci delle società assumono un'importanza ancora più significativa per i mercati nell'attuale contesto di crisi, soprattutto per quanto concerne gli Impairment test e, più nel dettaglio, gli Impairment Test sull'avviamento. Per questa ragione le autorità di controllo sono intervenute emanando linee guida volte a segnalare gli aspetti più salienti dei report periodici e annuali su cui, sia i redattori, che i lettori, del bilancio devono focalizzare la propria attenzione.

Di seguito sono elencati i più recenti documenti:

- Il Discussion Paper “Linee guida per l’Impairment test dopo gli effetti della pandemia da Covid-19” pubblicato dall’OIV in data 10 luglio 2020 finalizzato ad indicare un elenco delle best practices, elaborato sulla base delle raccomandazioni fornite dai regulators, da rispettare nell’implementazione degli Impairment Test;
- il Public Statement “Implication of the Covid-19 outbreak on the half-yearly financial reports” pubblicato dall’ESMA in data 20 Maggio 2020, incentrato sulle relazioni semestrali al 30 giugno 2020;
- il Public Statement intitolato “European enforcement priorities for 2020 annual financial reports” pubblicato dall’ESMA in data 28 ottobre 2020, inerente alla redazione dei bilanci d’esercizio al 31 dicembre 2020.
- CONSOB con il “Richiamo di attenzione n. 6/20 del 9 aprile 2020” e il “Richiamo di attenzione n. 8/20 del 16 luglio 2020”

Il primo documento è totalmente incentrato sull’Impairment Test, mentre gli altri due dedicano un paragrafo alla normativa internazionale di riferimento e relative

¹⁹ L’OIV nel DP.01.2012 raccomanda in particolare di non limitarsi ad un’analisi su singoli parametri (ad esempio “g” e tasso di attualizzazione) ma di adottare una logica multi-scenario.

modalità applicative, con uno specifico focus sull'Impairment Test dell'avviamento, alla luce della pandemia in corso.

In particolare, come già accennato in precedenza, per gestire al meglio l'indeterminatezza attuale e futura dei mercati, riducendo il più possibile le ripercussioni derivanti da ipotesi di tipo discrezionale, ESMA raccomanda l'elaborazione di molteplici scenari futuri nella stima dei flussi di cassa delle CGU sulla base del livello di rischio dell'attività valutata.

Inoltre, ESMA precisa che i tassi di sconto devono rispecchiare le presenti aspettative di mercato relative al valore temporale del denaro e rischi specifici dell'attività oggetto di Impairment Test, ma non devono includere i rischi e le incertezze già inclusi nella ipotesi della metodologia adottata per la determinazione dei flussi di cassa. Oltre a ciò, ESMA sottolinea che, nel calcolo dei flussi di cassa futuri, l'asset va considerato nello stato in cui si trova in quel dato momento, senza considerare eventuali performance supposte (come previsto dallo IAS 36.44) e attribuendo in qualsiasi caso maggior incidenza alle evidenze provenienti dall'esterno (come previsto dallo IAS 36.33).

Importante è anche la precisazione dell'ESMA circa la possibilità di ricorrere a medie o semplificazioni acquisite da risorse informatiche per agevolare l'approssimazione delle stime dei flussi di cassa, a patto che preliminarmente si verifichi l'assenza di eventuali indicatori di perdite di valore dell'asset, come previsto dallo IAS 36.23.

Più lo scenario macroeconomico è instabile, più frequentemente le stime su cui si basa l'impairment Test devono essere aggiornate alla luce delle nuove informazioni reperibili sul mercato.

ESMA ribadisce l'importanza della disclosure di bilancio che deve necessariamente illustrare le ipotesi alla base dei calcoli, i dettagli di eventuali modifiche intervenute durante l'anno, (IAS 36.134 (d) e IAS 34.134 (e)), le modalità di svolgimento delle analisi, i risultati emersi e le relative valutazioni delle stime effettuate su cui si fondano gli Impairment test svolti al fine di garantire trasparenza ai lettori del bilancio. Inoltre, l'informativa deve comprendere anche un commento circa l'analisi di sensibilità al verificarsi di modifiche alle key assumptions alla base del calcolo del

valore recuperabile di una CGU, tenendo conto che la pandemia potrebbe aver inciso sulla loro numerosità.

CONSOB con il “Richiamo di attenzione n. 6/20 del 9 aprile 2020” e il “Richiamo di attenzione n. 8/20 del 16 luglio 2020”, richiamando esplicitamente i provvedimenti dell’ESMA, ha segnalato che gli effetti negativi del Covid-19 possono avere gravi ripercussioni nel caso di considerazione del value in use nella stima del valore recuperabile degli asset. L’Autorità continua esplicitando che tale rischio può essere mitigato adottando per la stima dei flussi finanziari il più recente budget/piano approvato dalla direzione aziendale, basando tali stime sulle ipotesi economiche future attese lungo la durata della vita utile dell’attività sensate e provabili e indicando che gli amministratori dovranno prestare particolare attenzione “nel fornire informazioni dettagliate sugli assunti di base utilizzati per la proiezione dei flussi di cassa (IAS 36 - Riduzione di valore delle attività paragrafo 134)” e “nello svolgimento delle analisi di sensitività, previste dal citato IAS 36 - Riduzione di valore delle attività, in merito ai potenziali impatti derivanti dall’attuale pandemia sulle assunzioni sottostanti le stime effettuate”.

In questo quadro si inserisce anche lo statement divulgato il 29 maggio 2020 dall’International Organization of Securities Commissions (IOSCO), che rappresenta lo standard setter nella regolamentazione in materia di securities, nel quale vengono illustrate le linee guida su come predisporre l’informativa di bilancio delle relazioni finanziarie alla luce dell’attuale contesto caratterizzato dal Covid-19 indirizzate principalmente alle società quotate. Il documento in questione pone enfasi nelle analisi del valore del goodwill che assumono un ruolo cruciale a causa delle stime e valutazioni discrezionali che possono essere influenzate dagli effetti negativi della pandemia. Queste, per molti aspetti, sono coerenti con le indicazioni degli altri regulators, ma pongono particolare attenzione sulla responsabilità degli emittenti nell’elaborare conclusioni ragionevoli e, dati gli oggettivi limiti nel reperire informazioni ed elaborare ipotesi future nell’attuale contesto economico, assume maggior enfasi l’adeguata preparazione professionale degli esperti coinvolti nella realizzazione dei processi valutativi dei fair value e nei test di impairment.

2.4.3 Le indicazioni OIV

In questo scenario di forte instabilità, gli Enti Fondatori hanno esortato OIV, l'Organismo Italiano di Valutazione²⁰, a produrre un documento di orientamento, denominato "Discussion Paper", indirizzato agli esperti delle società chiamate a svolgere l'impairment test ai sensi degli IAS/IFRS per allineare le modalità con cui affrontare le tematiche di rilievo attuale.

A questa esigenza l'OIV ha risposto pubblicando le "Linee guida per l'impairment test dopo gli effetti della pandemia da Covid-19". In questo documento, innanzitutto, raccomanda la revisione e l'aggiornamento del sistema valutativo ogni qualvolta si manifestino eventi esterni che alterano lo scenario economico, come nel caso dell'attuale pandemia per esempio, delineando nello specifico 30 linee guida volte a costituire un punto di riferimento nell'implementazione dell'impairment test nell'attuale contesto di crisi e mentre nelle conclusioni richiama molti dei risultati a cui sono giunti i Regulators richiamati in precedenza. Questo passaggio è cruciale per verificare se le informazioni previsionali sono razionali, le altre linee guida interessano i flussi e i tassi.

Gli effetti negativi della pandemia sullo scenario economico dovrebbero essere delineati e presentati con un esame accurato dei flussi di reddito previsionali, e non dall'adeguamento dei tassi perché questi ultimi si applicano a tutto l'orizzonte di valutazione che, nel caso dell'avviamento, risulta essere infinito, mentre il Covid è un evento eccezionale di durata determinata, nonostante le conseguenze prolungate.

Secondo l'OIV uno degli step essenziali dell'Impairment Test è la definizione delle CGU, dato il rischio di considerare un perimetro di valutazione troppo ampio, senza riuscire a minimizzarlo, occultando potenziali perdite di valore.

²⁰ L'OIV monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni, valida la relazione sulla Performance, garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica, supporta l'amministrazione sul piano metodologico e verifica la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa ed individuale, in particolare formula un parere vincolante sull'aggiornamento annuale del Sistema di misurazione e valutazione.

Nel dettaglio, il Discussion Paper contiene linee guida relative a:

- Le modalità schematiche da seguire per la stima del valore recuperabile delle attività in un contesto incerto e di crisi;
- Le indicazioni per la costruzione dell'impianto valutativo ai fini dell'impairment test;
- Le best practices utili per affrontare le incertezze delle valutazioni.

Di seguito un commento alle linee guida più importanti.

La linea guida numero 1 precisa che la stima del valore recuperabile in situazione di crisi presuppone una preparazione professionale idonea poiché l'incertezza corrente comporta una probabilità maggiore di commettere errori di tipo valutativo. Più precisamente, gli aspetti che vanno evidenziati sono le misure, che il management intende intraprendere per reagire alla crisi e le modalità in cui vengono realizzate.

Ai fini della valutazione finale della sensatezza e validità degli esiti dell'impairment test, la comparazione dev'essere effettuata rispetto ai settori più colpiti dalle conseguenze della crisi.

L'analisi dovrebbe delineare l'impresa in tre condizioni:

- L'impresa "as is", cioè la performance corrente a seguito dell'attuale crisi;
- L'impresa inerziale, cioè la performance prevista in assenza di interventi normativi, quindi la resilienza dell'impresa nonostante il protrarsi della crisi e all'inasprimento degli effetti negativi;
- L'impresa "to be", cioè la performance prevista a seguito dell'introduzione di interventi normativi volti a mitigare le conseguenze negative della crisi.

Inoltre, nell'attuale contesto economico è importante che l'impairment test metta in luce gli impatti di breve termine, dove per breve termine generalmente si intende quelli che si verificheranno nei successivi 12-24 mesi, provocati dalla crisi e, in particolare, gli effetti sui risultati economici. Inoltre, si deve porre enfasi sulle manovre di contenimento delle ripercussioni negative sui flussi di cassa attuate dalle aziende (per esempio rinvio degli investimenti, flessibilità operativa...) per limitare le conseguenze pregiudizievoli della crisi. Infine, si deve illustrare in modo

dettagliato le motivazioni per cui si presume che la capacità di reddito medio lungo termine sia compromessa, o meno.

Ai fini del calcolo del valore recuperabile delle attività di bilancio al valore d'uso, l'OIV si focalizza su tre punti, in particolare: l'esposizione, la vulnerabilità e la resilienza dell'impresa:

- 1) l'esposizione, cioè gli effetti della crisi nei successivi 12-24 mesi, delinea la flessibilità dei risultati dell'impresa rispetto alle circostanze ostili correlate alla crisi; essa può essere definita come l'unione tra due variabili, cioè la perdita di ricavi nel breve termine e le conseguenze della perdita di ricavi sui risultati dell'impresa (si tratta di un effetto leva combinata, operativa e finanziaria).
- 2) La vulnerabilità, cioè l'idoneità dell'impresa di resistere nei successivi 24-60 mesi alla crisi; in questo caso è necessario focalizzarsi sia sull'aspetto economico, che finanziario. Per vulnerabilità economica si intende la capacità di produrre profitti in contesto post crisi, l'eventuale facoltà di esternalizzare l'attività precedentemente svolta internamente e la possibilità di modificare la struttura dei costi (fissi e variabili). Mentre con riferimento all'aspetto finanziario si deve considerare la possibilità di supportare un potenziale incremento del capitale circolante, l'opportunità di posticipare investimenti in capitale fisso senza pregiudicare la propria competitività, la necessità di non contravvenire ai covenants e l'attitudine a rispettare le scadenze del debito grazie all'accensione di nuovi finanziamenti ~~grazie~~ conseguenti al miglioramento del proprio rating che supporti il rifinanziamento stesso.
- 3) L'analisi della resilienza nel medio lungo termine è il punto cardine nella determinazione dell'esito dell'impairment test. In particolar modo interessa l'attitudine a generare reddito dopo il periodo di previsione esplicita, generalmente pari a 5 anni, oppure, con riferimento all'applicazione di criteri reddituali o finanziari, una valutazione della capacità su cui si fonda la stima del valore terminale²¹. Dal momento che non è possibile stimare la durata

²¹ Cfr Discussion paper n.2, del 16 marzo 2021" *...Se normalmente per un'impresa medio rappresentativa il valore è spiegato in misura compresa fra il 70% e l'80% dal valore terminale, in periodo di crisi – a causa del minore contributo dei flussi di cassa (o di reddito) del periodo di previsione esplicita – tale peso è destinato ad aumentare. In alcuni casi il valore terminale potrebbe addirittura giungere a spiegare più*

della fase recessiva post crisi, sarebbe appropriato valutare la capacità di reddito a regime seguendo due filoni di indagine:

- evoluzione attesa dello scenario competitivo;
- il passaggio dell'impresa all'impresa "as is" all'impresa "to be".

Dalla considerazione congiunta di questi due aspetti si evince il grado di resilienza nel lungo termine della capacità di reddito dell'impresa.

Dunque, si definisce resiliente un'azienda che recupera, o addirittura accresce, la propria capacità di reddito ante Covid-19, mentre le aziende che non riescono a raggiungere tale obiettivo sono a rischio di perdita di competitività.

La determinazione del valore recuperabile conseguente all'analisi dell'esposizione, della vulnerabilità e della resilienza dell'impresa comporta una forte connessione tra i risultati dell'impairment test e la situazione economica dell'impresa, che a sua volta permette di ridurre drasticamente i rischi di giudizi discrezionali da parte degli esperti di valutazione.

Nei bilanci 2020 è stato raccomandato di delineare l'andamento dell'Ebitda di un piano di impresa ante Covid-19 confrontandolo con un nuovo piano post Covid-19.

Dal lato dell'informativa di bilancio, si ricorda che il corretto funzionamento dei mercati finanziari si basa su informazioni tempestive, solide ed esaurienti. Per evitare che gli emittenti di strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, a causa della precarietà in cui si trovano, riducano drasticamente le informazioni fornite ai propri stakeholders, le Autorità di controllo dei mercati finanziari hanno fornito chiare indicazioni finalizzate soprattutto a superare le difficoltà di previsione degli effetti della crisi sia sul settore, che sulla specifica impresa, in gran parte non controllabili dalle imprese stesse.

Per far fronte all'anomalo e difficile contesto economico, le imprese hanno dovuto reagire indagando ed analizzando le conseguenze della crisi per elaborare delle possibili risposte e/o rimedi in diversi ambiti, per esempio: produzione, commercializzazione, ricerca e sviluppo, investimenti e fiscalità. La finalità dei

del 100% del valore d'impresa, per via del fatto che la somma dei flussi di risultato nel periodo di previsione esplicita è negativa..."

Regulators è far in modo che i risultati più salienti di tali attività vengano forniti in modo dettagliato agli investitori per permettergli di essere costantemente aggiornati sull'evoluzione della crisi e sulle misure volte a contrastarla.

In conclusione, nel contesto attuale, che può essere definito di “valuation uncertainty”, l'Impairment Test deve basarsi sull'impianto valutativo più adatto a rappresentare l'ambiente economico, considerando le peculiarità delle situazioni, e, quindi, è richiesta maggiore accortezza da parte dell'organo di controllo sulla vigilanza del processo di stima del valore recuperabile e dell'attendibilità della disclosure di bilancio²². In questo modo gli stakeholders possono comprendere correttamente le assunzioni alla base, la metodologia di stima, i parametri utilizzati del processo di impairment e possono apprezzare i risultati delle valutazioni e le motivazioni di eventuali svalutazioni operate.

²² L'OIV nel discussion paper n. 2/2021, ha simulato un caso esemplificativo, dal quale emerge che, nell'ipotesi in cui il management intraprende azioni e rimedi per migliorare la vulnerabilità e la resilienza dell'impresa, la curva dell'Ebitda si modifica lungo il posizionamento dell'impresa da “as is” a quello “to be”, dimostrando una riduzione più consistente nel breve, ed una riduzione più contenuta nell'ultimo anno del piano (5° anno).

2.4.4 Espediente pratico IFRS 16

L'IFRS 16 – Leasing, approvato con il regolamento UE n. 2017/1986 del 31 ottobre 2017, regola il trattamento contabile dei contratti di leasing da parte delle società che applicano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio a partire dai bilanci aventi inizio dal 1° gennaio 2019. È stato introdotto per soddisfare l'esigenza di una migliore trasparenza dei leasing nei prospetti economico-finanziari dei locatori, come richiesto dagli investitori, analisti finanziari ed enti regolatori.

La peculiarità principale dell'IFRS 16 – Leasing è l'aver superato lo IAS 17 – Leasing, basato sul principio del “trasferimento dei rischi e benefici”, che consente al locatario di considerare il leasing come operativo oppure finanziario e, a seconda dell'opzione scelta, la facoltà di valutare l'operazione secondo il “metodo patrimoniale” oppure secondo il “metodo finanziario”.

Secondo il metodo finanziario, l'asset, il cosiddetto “*right of use*”, va rilevato nell'attivo patrimoniale, precisamente in una voce separata delle immobilizzazioni, e il relativo debito verso il fornitore, il cosiddetto “*lease liability*”, nel passivo patrimoniale, l'effetto dell'operazione consiste nell'avvio del processo di ammortamento del diritto di utilizzo e la contabilizzazione del rimborso della passività finanziaria sulla base dei pagamenti effettuati.

Di contro, nel metodo patrimoniale prevale la forma giuridica sulla sostanza economica del contratto, quindi il leasing viene considerato alla stregua di una qualsiasi altra locazione; pertanto, il locatore iscrive i beni concessi in leasing tra le immobilizzazioni e il locatario rileva i canoni di locazione pagati nella voce B.8 - costi per godimento beni di terzi.

Il bene oggetto del contratto di leasing esce dal bilancio del locatore, per essere iscritto in quello del locatario, solo nell'eventualità che il locatario paghi il prezzo di riscatto al locatore. Con il pagamento del prezzo di riscatto, la proprietà del bene viene trasferita al locatario che, pertanto, può procedere all'ammortamento sulla base di un piano costruito sulla base della vita residua del bene.

Con l'applicazione dell'IFRS 16 – Leasing viene meno il distinguo tra leasing finanziario ed operativo perché considera il contratto di locazione (affitto, noleggio,

leasing) come un accordo tra le parti, la cui prestazione principale si realizza con la consegna del bene locato, a differenza dell'impostazione civilistica, secondo cui va considerato come un contratto a esecuzione continuativa lungo tutta la sua durata.

In conformità a quanto disposto dall'IFRS 16 – Leasing, ogni contratto di locazione comporta l'acquisizione di un diritto di utilizzazione del bene, il cosiddetto “right of use” del bene ottenuto in leasing; più precisamente, il locatore deve iscrivere in bilancio tra le attività dello Stato Patrimoniale e, contestualmente, deve contabilizzare una passività finanziaria pari al valore attuale della somma dei pagamenti futuri necessari per beneficiare della disponibilità del bene.

In sostanza, ai sensi dell'IFRS 16 rientrano nella definizione di leasing tutti i contratti che hanno ad oggetto il diritto di esercitare il controllo su una specifica attività, per un periodo limitato di tempo, a fronte del pagamento di un corrispettivo. Inoltre, i contratti di leasing vanno contabilizzati indistintamente con l'approccio finanziario, quindi, a seguito della contabilizzazione del diritto di utilizzo e della collegata passività finanziaria, vanno rilevati sia gli ammortamenti, che gli interessi, intrinseci connessi ai canoni di locazione.

Durante la pandemia, si sono registrati molteplici casi di rinegoziazione dei contratti di leasing sia per agevolare i locatori in difficoltà finanziaria, sia per adempiere alle richieste dei Governi o Autorità giurisdizionali per riequilibrare la situazione finanziaria instabile delle imprese e delle famiglie

Al verificarsi di tali circostanze, secondo l'originaria versione dell'IFRS 16 – Leasing, che ne disciplina la contabilizzazione, il locatore avrebbe dovuto rideterminare sia la passività finanziaria vantata nei confronti del concedente, sia il diritto di utilizzo iscritto nell'attivo dello Stato Patrimoniale, dato che i paragrafi 44/46 del principio introducono norme specifiche incentrate sul trattamento contabile delle variazioni alle condizioni originarie del contratto a seguito di sopraggiunti accordi tra le parti contraenti.

Dal momento che tali rinegoziazioni sono riconducibili esclusivamente alle conseguenze della pandemia, e non da situazioni di difficoltà specifiche delle parti del contratto, l'IFRS Foundation è intervenuto modificando i paragrafi 44/46 del

principio contabile, indicando come le modalità di contabilizzazione come sintetizzato nella tabella seguente:

	Espediente non applicato Lease modification (IFRS 16.39-43)	Espediente applicato Corrispettivo variabile (IFRS 16.38(b))
Effetto sulla passività	Riduzione per riflettere il corrispettivo rivisto	Calcolare il corrispettivo rivisto, considerando tempi e importi (i.e. determine a new present value table)
Effetto sul tasso di sconto	Il corrispettivo totale residuo rivisto è rimisurato utilizzando un tasso sconto aggiornato alla data effettiva della modifica del leasing	Nessun cambiamento
Effetto su right-of-use asset	La rettifica in compensazione è registrata sul valore di iscrizione della right-of-use asset	Nessun effetto
Effetto a conto economico	Nessuna alla data della modifica ; deteminerà un onere finanziario e un ammortamento diversi negli esercizi successivi	La differenza tra 'vecchia passività' e 'nuova passività ' è imputata a conto economico

Fonte: rielaborazione IFRS 16

Si evidenzia che variazione delle condizioni di pagamento per il locatore non sono contemplate dall'aggiornamento apportato al principio contabile, quindi non vi sono indicazioni circa le variazioni circa la contabilizzazione da parte del locatore.

L'espedito pratico è accordato solo alle rinegoziazioni dei canoni fino al 30 giugno 2021 e, in ogni caso, deve essere dimostrata la connessione tra modifiche agli accordi contrattuali ed effetti negativi derivanti dalla pandemia di Covid-19.

La modifica al principio contabile può essere adottata nei seguenti casi:

- diminuzione della passività finanziaria a causa dell'annullamento, deciso dal concedente, dei canoni di leasing;
- accordo temporaneo inteso a diminuire l'ammontare dei canoni e, successivamente, restituzione di quanto dovuto tramite incremento dei canoni futuri;
- modifiche ai contratti formulate combinando caratteristiche dei precedenti casi.

I nuovi paragrafi 46A e 46B dell'IFRS 16 – Leasing consentono al locatario di contabilizzare le eventuali riduzioni concesse dal locatore sul pagamento dei canoni, a seguito di rinegoziazioni in risposta agli effetti del Covid-19, come se il contratto non fosse mai stato modificato. Per poter beneficiare di tale esenzione è necessario che si verifichino tutte le seguenti condizioni:

- le modifiche apportate al contratto siano una diretta conseguenza della pandemia di Covid-19;
- rispetto alle condizioni originarie, le modifiche contrattuali o hanno lasciato inalterati modificato le rate pagare, oppure li hanno ridotti;
- le riduzioni accordate devono riferirsi solo i pagamenti originariamente dovuti sino a giugno 2021;
- non sono state apportate altre modifiche sostanziali alle condizioni contrattuali del leasing originariamente stabilite.

Inoltre, qualora il locatario voglia beneficiare di quanto sopra descritto, viene richiesto di darne apposita informazione nel bilancio, come previsto dal nuovo paragrafo 60A dell'IFRS 16 – Leasing.

Mentre, ai sensi del paragrafo C20A, i locatori devono applicare i nuovi provvedimento retroattivamente, contabilizzandole nel saldo di apertura degli utili a nuovo, o di altre poste contabili del Patrimonio Netto. L'adozione delle nuove previsioni dell'IFRS16 non è obbligatoria, ma se le società ne fanno ricorso, devono

applicarle a tutti i contratti di locazione in essere che presentino caratteristiche e circostanze simili.

L'Organismo Italiano di Contabilità ha proposto alla Fondazione IFRS di estendere la disciplina a tutte le fattispecie di natura straordinaria e non solo con riferimento all'anno 2020, ma anche per il 2021, dato che persiste un contesto caratterizzato da forte incertezza e la rideterminazione dei canoni contribuisce ad arginare gli effetti negativi derivanti dal Covid-19²³. Tale necessità è stata confermata anche da feedback inviati dagli investitori allo IASB per ottenere un'estensione dei criteri di applicazione dell'espedito pratico.

Tali proposte sono state recepite solo parzialmente dall'IFRS Foundation nella versione definitiva dell'IFRS 16, in particolare ha acconsentito all'estensione fino al 30 giugno 2021 del periodo utile per le società di poter beneficiare delle modifiche al principio contabile.

In sostanza, il 31 marzo 2021 l'IFRS 16 – Leasing è stato ulteriormente aggiornato dallo IASB, prorogando la durata, nonché modificando uno dei criteri che è necessario soddisfare per poter beneficiare delle agevolazioni concesse a seguito dell'emendamento.

La modifica di uno dei requisiti richiesti ai fini dell'accesso all'agevolazione, cioè "le riduzioni accordate devono riferirsi solo i pagamenti originariamente dovuti sino a giugno 2021", è sorta dall'esigenza di far rientrare nel perimetro di applicazione della norma anche gli accordi di modifiche contrattuali conclusi entro giugno 2021, ma relativi ad un lasso di tempo con scadenza oltre giugno 2021 che, altrimenti, le società avrebbero dovuto rilevare secondo le indicazioni dell'IFRS 16 circa il recepimento di modifiche al contratto di leasing. Nella nuova versione del principio contabile viene prorogato al 30 giugno 2022 il termine per la riduzione dei canoni di locazione pattuiti originariamente.

²³ L'OIC, in risposta all'Invitation to comment on Efrag's assessments on covid-19 related rent concessions (amendments to IFRS 16), disponibile su: https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2020/05/208_2020-05-26_OIC-comments-on-EFRAG-Preparatory-document-of-the-DEA-IFRS-16-and-COVID-191.pdf

Anche questa revisione del principio contabile va applicata retroattivamente, contabilizzandone le variazioni nel patrimonio netto d'apertura all'inizio dell'esercizio, eventualmente sommandole a quelle derivanti dalle modifiche derivanti dalla prima modifica dell'IFRS 16 – Leasing.

2.4.5 L'impairment test delle attività patrimoniali diverse dall'avviamento

Se l'emergenza attuale comporta qualche accadimento che altera il livello di utilizzo dell'attività è necessario convalidare le ipotesi dell'orizzonte temporale, i vantaggi futuri e i costi di mantenimento dell'ultimo impairment test basato sul valore d'uso o fair value con il metodo dei flussi di risultato. Inoltre, per lo stesso principio, se vengono a mancare i requisiti qualificanti, un'attività potrebbe dover subire un "declassamento" da attività a vita utile indefinita ad attività a vita utile definita, in tal caso, secondo IAS 38.110, dovrà essere sottoposta ad impairment test ed ogni differenza positiva tra valore contabile e valore recuperabile deve essere considerata perdita di valore.

Nel caso in cui il valore del bene immateriale è stato determinato applicando il metodo dei flussi di risultato è necessario compiere un'analisi di sensitività del valore assegnato rispetto a quello che emerge dagli assunti valutativi, mentre nel caso in cui sia stato applicato il metodo del profit split è opportuno comprovare la validità dei criteri di assegnazione del reddito inerente al bene immateriale.

In tutti i casi in cui il valore recuperabile di un bene immateriale a vita indefinita viene determinato adottando metodi che prevedono l'attribuzione di parte dei flussi di risultati attesi all'attività che li ha generati, per esempio con i metodi reddituali indiretti o con la metodica di mercato o con i tassi royalty, l'indeterminatezza aumenta perché alle ipotesi sui flussi attesi e sui tassi di attualizzazione vanno aggiunte quelle legate al criterio di allocazione dei flussi. Nel caso di beni immateriali a vita definita tale rischio può essere mitigato riducendone la vita economica, mentre per i beni immateriali a vita indefinita può essere ridotto aumentando il tasso.

CAPITOLO 3

PRINCIPALI IMPATTI NEL CONTESTO ITALIANO

L'emergenza sanitaria, conseguenza diretta della pandemia, è tanto intensa, quanto imprevedibile, da compromettere l'operatività delle imprese, anche con riferimento alla redazione dei bilanci d'esercizio.

In particolare, l'instabilità dell'attuale scenario macroeconomico rende particolarmente difficile compiere previsioni, il che comporta sia insicurezza delle stime alla base delle valutazioni "forward looking", sia la necessità di dare evidenza degli elementi conosciuti e conoscibili alla data di riferimento del bilancio che, per definizione, dev'essere "point in time".

In via preliminare è necessario chiarire che, ai sensi dell'OIC 29 - Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, la pandemia rappresenta un "fatto successivo" al 31 dicembre 2019 infatti, come già descritto nei capitoli precedenti, si è giunti alla conclusione che debba essere considerato un fatto successivo perché è iniziato nei primi mesi del 2020 e i provvedimenti normativi sono stati emanati successivamente quindi, non presenta condizioni esistenti alla data di riferimento del bilancio 2019.

3.1 Continuità aziendale secondo gli OIC

Il tema della continuità aziendale per gli OIC viene approfondito nel paragrafo 22 del principio contabile OIC 11 - Finalità e postulati del bilancio d'esercizio, inerente la valutazione prospettica, di almeno dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio, dal paragrafo 11 dell'OIC 29 - Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, e dal principio di revisione ISA Italia 570, che disciplina l'informativa minima inerente la continuità da includere nella relazione del revisore, inoltre, ove ne sussista l'esigenza, impone al collegio sindacale di sollecitare la società a porre in essere iniziative volte a superare le difficoltà, fino all'ipotesi di implementazione di procedure concorsuali volte alla cessazione dell'attività, nel caso in cui siano stati rilevati effettivi rischi per la continuità.

Come già accennato, in tema di continuità aziendale OIC e IFRS hanno molti punti in comune, infatti entrambi si basano sul concetto di “going concern”, ma, oltre al fatto che gli IAS, a differenza dei principi contabili nazionali, non ipotizzano la possibilità di passare dallo status di “in funzionamento” allo status di “in liquidazione”, un altro fattore di diversificazione tra principi contabili nazionali ed internazionali riguarda la deroga alla continuità aziendale nel bilancio 2020.

A causa del lockdown generalizzato imposto dal DPCM del 22 marzo 2020, che ha causato considerevoli difficoltà sull’operatività dell’intera economia nazionale, i bilanci di molte società, approvati durante tale emergenza, non risultavano essere “compliant” al principio della continuità, perciò, per ovviare tale rischio, il Governo è intervenuto emanando il D.L. 8 aprile 2020 n.23, cosiddetto Decreto Liquidità²⁵.

Il Decreto Liquidità, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", ha stabilito una serie di provvedimenti finalizzati a controbilanciare le difficoltà causate dal Covid-19 al tessuto imprenditoriale, consistenti in proroghe temporanee alle disposizioni del Codice civile, soprattutto con riferimento ai temi della riduzione di capitale per perdite e informativa di bilancio sulla continuità aziendale.

Nell’art. 7 il legislatore ha introdotto una deroga di primaria importanza inerente il “going concern”, cioè l’obbligo in capo al management di porre in essere un’analisi prospettica in futuro prevedibile della capacità dell’azienda di continuare la propria attività. Ciò comporta la valutazione della continuance sulla base delle poste su cui è stato formato l’ultimo bilancio d’esercizio chiuso prima del Covid-19, in luogo ai dati prospettici stimati sui dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio, come previsto originariamente dalla normativa.

Un presupposto centrale per beneficiare della deroga è l’aver valutato le voci di bilancio al 31 dicembre 2019 secondo la prospettiva della continuità, quindi

²⁵ Non ancora convertito in legge. In materia sono stati pubblicati numerosi contributi dottrinali, tra cui il documento di ricerca della Fondazione Nazionale dei commercialisti (FNC) in collaborazione con la Società italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (SIDREA) del 20 aprile 2020, e l’interpretazione di Assonime – Il Caso 5/2020 del 23/04/2020.

nell'esercizio 2019, la società non deve aver affrontato ulteriori tematiche, eccezione fatta per il Covid-19, che potenzialmente potrebbero compromettere la continuità aziendale.

In aggiunta, come previsto dal comma 2 dell'art. 2086 Codice civile, gli amministratori sono obbligati a convalidare sistematicamente la validità del presupposto della continuità aziendale, e non solo in sede di redazione del bilancio d'esercizio; inoltre, è importante che approvino un piano, testato ed approvato dagli organi di controllo, volto a esplicitare le procedure pianificate per fronteggiare la crisi e far ripartire la propria attività, commentandone le ipotesi, le modalità di realizzazione e i risultati ottenuti in nota integrativa.

I bilanci a cui si riferisce la deroga sono quelli chiusi al 31 dicembre 2019 approvati entro il 28 giugno 2020, poiché la crisi collegata alla pandemia è sorta prima dell'approvazione formale²⁶.

La deroga non fa venir meno la responsabilità degli amministratori sui bilanci e l'onere di presentare un'adeguata disclosure di bilancio circa i criteri, di funzionamento o di realizzo, adottati per la valutazione dei beni.

L'art. 7 del decreto Cura Italia nell'aprile 2020, successivamente riconfermato dall'art. 38-quater del decreto Rilancio (decreto 34/20 L. 77/20), rubricato tra le *“Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio”*, prevede che *“[...] Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati [...]”*.

²⁶ Ai sensi dell'art. 106 comma 1 D.L.18/2020 - Cura Italia, il beneficio della proroga ai 180 giorni è automatico e incondizionato.

Si tratta di una deroga accordata alle società che applicano i principi contabili nazionali²⁷, applicabile ai bilanci in corso al 31 dicembre 2020 e ai bilanci successivi al 30 giugno 2021, che consente la neutralizzazione della continuità aziendale, cioè permette di predisporre il bilancio anche in mancanza di un giudizio sulla continuità da parte degli amministratori a causa dell'indisponibilità degli elementi su cui fondare tale valutazione.

La norma è indirizzata alle aziende "sane" ed è finalizzata alla sospensione della prospettiva della continuità aziendale, fino al ritorno alla normalità del quadro normativo ed economico, per evitare l'utilizzo di criteri "distorti" riconducibili all'impatto della pandemia.

Per conseguire questo intento, esorta il management delle società a scindere temporalmente le difficoltà derivanti direttamente dal Covid-19, sulle quali le società non possono intervenire in modo diretto, dalle situazioni patologiche di crisi preesistenti, non direttamente collegate alla pandemia, che avrebbero in ogni caso determinato la perdita del presupposto della continuità aziendale.

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", cosiddetto "decreto Rilancio"²⁸, riprende quanto previsto dall'art. 7 del decreto Cura Italia e lo integra disponendo che è possibile avvalersi della deroga anche se nell'anno precedente, il 2019, la società ne abbia già fatto ricorso. Quindi, la valutazione delle poste di bilancio al 31 dicembre 2020 e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del Codice civile, può essere fondata sulle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020.

D'altra parte, il documento interpretativo dell'OIC n.8 nega il ricorso alla deroga alle società che si trovano in un di quelle condizioni richiamate dal paragrafo 23 dell'OIC 11, ossia l'assenza di ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, quindi

²⁷ Alle società che applicano i principi contabili internazionali sono riservati Regolamenti, direttive ed altri atti emanati dalla Commissione Europea.

²⁸ Poi convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77.

società in liquidazione, o dal paragrafo 24, esistenza di una delle cause-presupposto dello scioglimento.

In questo contesto normativo, il paragrafo 6 del principio di revisione ISA Italia 570 richiede ai i revisori legali dei conti di esprimere un giudizio circa l'adeguatezza del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio, sulla base di elementi probativi sufficienti e appropriati ottenuti dalle società stesse e segnalare eventuali incertezze significative riguardo alla capacità della società di operare in continuità.

L'attuale quadro normativo, aggiornato in funzione della pandemia, non esonera i revisori legali dei conti dal verificare l'esistenza di problemi di going concern prima della situazione di emergenza, sulla base di elementi probativi appropriati, e all'occorrenza eseguire delle procedure aggiuntive previste dai principi di revisione ISA Italia; le valutazioni addizionali devono essere intese a valutare l'esigenza di rettificare il contenuto della relazione di revisione. Qualora la società avesse redatto il bilancio in un'ottica di continuità aziendale, ma dalle valutazioni dei revisori legali dovesse emergere che tale presupposto non risulta presentato e supportato correttamente dal management, la società, o il professionista, incaricato alla revisione legale dei conti è chiamato ad esprimere un giudizio con rilievi o, nei casi più gravi, un giudizio negativo.

Oltre agli orientamenti indirizzati all'organo predisposto alla revisione dei conti, il decreto liquidità ha formulato disposizioni dirette agli organi di controllo e vigilanza, in particolare, al Collegio Sindacale.

L'attività principale del Collegio Sindacale è illustrata dal comma 1 dell'articolo 2403 del Codice civile, e consiste nella vigilanza del rispetto della legge, nel dettaglio: “[...] *Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo [...]*”. In aggiunta alle attività ordinarie, nel corso dell'epidemia di Covid-19, l'organo di controllo e vigilanza ha dovuto estendere il proprio ambito di competenza, includendo anche il rispetto delle normative stabilite dai Decreti emessi dal Governo per gestire la crisi che si è propagata in tutto il tessuto economico del nostro Paese.

Innanzitutto, il Collegio Sindacale ha dovuto verificare se l'attività della società vigilata rientrasse, o meno, nell'elenco puntuale delle attività essenziali autorizzate ad operare, di cui l'allegato 1 del Decreto medesimo, in deroga alle misure di sospensione obbligatoria stabilite a livello nazionale dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale. Nel caso in cui la società vigilata sia inclusa tra le autorizzate alla continuazione della propria attività imprenditoriale, il Collegio sindacale ha dovuto richiedere la predisposizione di un'informativa scritta circa le modalità di svolgimento dell'attività, contenente la precisazione dei reparti che hanno continuato ad operare, di quelli che sono stati sospesi, nonché l'elenco dei nominativi dei dipendenti che hanno beneficiato delle modalità di lavoro agile, c.d. Smart Working. Inoltre, il Collegio ha dovuto vigilare anche sull'osservanza del "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19" dell'11 marzo 2020, che regola la procedura da rispettare per l'ingresso in azienda sia per i dipendenti, sia per i fornitori, sulla pulizia e sulla sanificazione, nonché sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e sulle modalità di svolgimento delle riunioni.

Mentre, nel caso in cui l'attività principale della società vigilata non rientri tra quelle considerate essenziali, il Collegio Sindacale deve esigere la formulazione della comunicazione scritta relativa all'avvenuta chiusura dell'attività.

3.2 Proroga dei termini di approvazione dei bilanci 2019 e 2020

L'art. 2364 del Codice civile per le Spa e l'articolo 2478-bis per le Srl, prevedono che la prima convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio debba essere effettuata entro il termine fissato dallo statuto o dall'atto costitutivo, comunque non oltre i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Si precisa che il termine si riferisce alla data in cui l'assemblea verrà effettivamente tenuta e non alla data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, né alla data della prima convocazione.

Tuttavia, nel caso di società obbligate alla redazione del bilancio consolidato, oppure sulla base di particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, è riconosciuta la possibilità che lo Statuto preveda un termine maggiore, comunque

non superiore a centottanta giorni. Per poter beneficiare di tale maggior termine, le motivazioni devono essere oggetto di apposita delibera approvata dagli amministratori prima del termine ordinario dei centoventi giorni ed è richiesta altresì adeguata informativa nella Relazione sulla gestione o, a seconda dei casi, nella Nota Integrativa.

I decreti emergenziali, in particolare il decreto “cura Italia” per i bilanci al 31 dicembre 2019 e il decreto “Milleproroghe”, D.L. 183/2020, Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con Legge 21/2021²⁹, hanno consentito di fissare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio e hanno potenziato la partecipazione alle assemblee di approvazione del bilancio tramite mezzi di telecomunicazione, in modo tale da garantire le misure di distanziamento sociale richieste per l'emergenza. Nell'articolo 106, comma 1, del Decreto è innanzitutto stabilito che: “[...] *In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio [...]*”.

Tale facoltà è concessa anche alle società il cui statuto non prevede la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio nel maggior termine, in linea generale, senza necessità di fornire alcuna motivazione a supporto.

Inoltre, connesso al maggior termine, l'articolo 2370, comma 4 del Codice civile ammette il voto elettronico per corrispondenza nelle assemblee, l'importante è riuscire a identificare tutti i partecipanti, a prescindere che tale facoltà sia esplicitata, o meno, nello statuto con l'obiettivo di supportare le misure di distanziamento sociale introdotte per gestire l'emergenza sanitaria.

Le società possono beneficiare di questa opportunità anche in mancanza di specifiche esigenze, ma, a differenza di quanto previsto dal decreto “Cura Italia”, il decreto “Milleproroghe” riserva il beneficio del maggior termine alle sole società con esercizio coincidente con l'anno solare, di conseguenza le società con esercizio a

²⁹ che ha modificato l'art. 106 comma 1 del D.L. 18/2020

cavallo dell'anno solare dovranno rispettare il termine ordinario di 120 giorni o il maggior termine di 180 giorni di cui all'art. 2364 c.c., con onere di motivazione.

3.3 Proroga della disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale nel periodo di emergenza Covid-19.

Un'altra tematica importante in termini di continuità e crisi d'impresa è la previsione legislativa dell'articolo 1, comma 266, della legge 178/20 in vigore dal 1° gennaio 2021 (di seguito, la "Legge di Bilancio")³⁰, finalizzata ad assistere le società nel superare le difficoltà di questo momento storico. In particolar modo, stabilisce la sospensione temporanea delle norme civilistiche attinenti all'adattamento del capitale nominale a quello reale, la puntuale ricapitalizzazione, la trasformazione o scioglimento della società, più precisamente degli articoli:

- Articoli 2446 commi 2, 3 e 2482-bis, commi 4, 5, 6 Codice civile inerenti al capitale diminuito di oltre un terzo a seguito di perdite senza incidere sul minimo legale;
- Articoli 2447 e 2482-ter Codice civile, capitale diminuito di oltre un terzo a seguito di perdite che incidano sul minimo legale;
- Articoli 2484, comma 1, n.4), e 2545-duodecies Codice civile, relativi all'obbligo di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Nello specifico, consente di non ottemperare agli obblighi di riduzione del capitale e di scioglimento per perdite rilevanti per le "perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020", al fine di impedire che la perdita del capitale connessa al Covid-19 induca gli amministratori a liquidare la società oppure sostenere onerosi interventi sul capitale per continuare l'attività evitando di esporsi alle responsabilità previste dall'articolo 2486 del Codice civile.

Circa la tipologia di perdite che possono essere congelate, la tesi generalmente condivisa sostiene che possano essere ammortizzate solo le perdite del 2020, dunque non le perdite del 2019, ma nemmeno quelle future, e su questo si è espresso anche il MISE con una lettera di protocollo, la n. 26890 del 29 gennaio 2021, in

³⁰ che ha convertito in legge l'articolo 6 del "Decreto Liquidità".

risposta ad una lettera di richiesta chiarimenti da parte di alcune Camere di Commercio. È molto difficile fare un “cut-off” delle perdite nel bilancio 2020, ossia distinguere tra le perdite rivenienti da Covid e le perdite precedenti, per questo si richiede ai redattori del bilancio particolare prudenza nell’applicazione delle norme e, una volta che gli amministratori ne decidono l’applicazione, la condivisione con gli organi di governance (Revisore e Collegio Sindacale).

Tale deroga è consentita alle società il cui bilancio 2019 non presentava alcun problema di continuità aziendale e il Patrimonio Netto pari a zero o, addirittura, negativo nel bilancio 2020 sia causato esclusivamente dalla perdita dell’esercizio. Al verificarsi di questa fattispecie, la società può proseguire la propria attività e rinviare la copertura delle perdite per cinque anni, cioè al 2026, lo stesso vale per l’aumento di capitale sociale a seguito di perdite che lo abbiano ridotto sotto al minimo legale.

In pratica, la causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2545-*duodecies* c.c., o in alternativa, l’obbligo di ricapitalizzazione, viene “congelata” per la durata di 5 anni, ma ciò non significa che tali perdite siano state annullate e non abbiano rilievo ad altri effetti previsti dalla legge. Generalmente, si ritiene che le società che adottano la deroga non possano distribuire utili finché le perdite non vengano riassorbite³¹.

Si segnala che le perdite da Covid-19 vanno considerate anche ai fini della determinazione dei limiti all’emissione di obbligazioni di cui agli artt. 2412 e 2413 del Codice civile.

La sospensione dell’obbligo di ripianare le perdite giustifica la legittimità di eventuali aumenti di capitale a pagamento, nel periodo disposto dall’articolo 6 del Decreto Liquidità, antecedenti alla copertura delle perdite “congelate” a seguito della riduzione del capitale sociale, anche se a seguito di tale aumento, il Patrimonio netto della società sia comunque inferiore ai due terzi del capitale sociale o inferiore al minimo previsto dalla legge.

In ogni caso, gli amministratori devono elaborare la relazione sulla gestione contenete il giudizio dell’organo di controllo e un paragrafo relativo ai fatti di rilievo

³¹ Come previsto dagli artt. 2433, comma 2 e 2478-bis, comma 5, c.c

interventuti dopo la chiusura dell'esercizio, come sancito dall'articolo 2446, comma 1 del Codice civile. Nel caso si verifichi un successivo inasprimento delle perdite, gli amministratori sono tenuti ad invitare i soci a coprire le perdite attraverso un aumento di capitale oppure, nel caso non sia più valido il presupposto della continuità aziendale, ad intraprendere una procedura concorsuale³².

Di recente, la Consob ha pubblicato un richiamo di attenzione in cui specifica che, ai fini dell'informativa di bilancio, le società che beneficiano della deroga, devono riportare, in ogni nota integrativa redatta nei cinque esercizi in cui beneficiano della moratoria, dei prospetti riepilogativi della provenienza, e movimentazione intervenuta durante l'esercizio, delle perdite che vengono sospese, come previsto dall'articolo 6, comma 4, del DL n. 23/2020. Inoltre, raccomanda di prestare particolare attenzione nella presentazione delle informazioni attinenti al presupposto delle continuità aziendale nel sistema di controllo interno.

In conclusione, questa previsione normativa rappresenta un approccio rivoluzionario per il contesto legislativo italiano, che si basa sul principio cardine dell'integrità del capitale, mentre in altri contesti legislativi, per esempio quello tedesco, inglese o americano, il concetto di "negative equity", Patrimonio Netto negativo, è ammesso. Di contro, la norma induce le società a contabilizzare in anticipo svalutazioni e accantonamenti di esercizi successivi, incrementando la perdita 2020 e, ad oggi, non è stata integrata da altre previsioni normative che chiariscano l'eventuale responsabilità degli amministratori ed organi di controllo nel caso in cui nel futuro non sia possibile procedere alla ricapitalizzazione.

3.4 Sospensione degli ammortamenti

Tra i provvedimenti emanati per far fronte alle difficoltà della pandemia ed attenuare le conseguenze delle perdite sui bilanci, permettendo alle imprese di poter accedere al credito, va incluso anche l'articolo 60 dai commi 7-bis a 7-quinquies della Legge n. 126 del 13 ottobre 2020. Esso introduce una facoltà di deroga alla rappresentazione veritiera e corretta, di cui all'articolo 2426, primo comma, n.2, in materia di imputazione a Conto Economico della quota di

³² Per esempio, l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, una proposta di accordo di ristrutturazione o una domanda di omologazione di quest'ultimo.

ammortamento annuo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali con vita utile definita, applicabile dalle società che adottano i principi contabili nazionali. Esso si struttura in due parti:

- 1) Le regole previste per beneficiare della deroga dell'articolo 2426, primo comma n.2 del Codice civile;
- 2) Le procedure tecniche atte a chiarire come considerare l'esercizio della deroga nei bilanci successivi.

L'articolo 60 della Legge n.126 prevede che le società che adottano i principi contabili nazionali, per l'esercizio in corso al 15 agosto 2020, data di entrata in vigore del decreto trattato, possano, in deroga all'articolo 2426, primo comma, numero 2), del Codice civile, rinviare fino al 100% dell'iscrizione contabile dell'ammortamento annuo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali *“mantenendo il loro valore d'iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato”* all'esercizio successivo *“con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno”*. Se la pandemia continuerà ad impattare negativamente l'economia, tale provvedimento potrà essere esteso agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Le imprese che si avvalgono della disposizione di cui al comma 7-bis sono tenute a destinare *“a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata”* e, nel caso in cui gli utili dell'esercizio siano inferiori alla quota di ammortamento, l'accantonamento dovrà essere effettuato in riserve di utili od altre riserve disponibili o, se non presenti, accantonando gli utili degli esercizi futuri.

La seconda parte dell'articolo 60 comma 7-bis trova fondamento sulla tesi secondo cui al minor ammortamento del bene corrisponda l'allungamento di un anno della sua vita utile residua e stabilisce che l'iscrizione a Conto Economico della quota di ammortamento, non contabilizzata a norma del presente comma, venga rinviata all'esercizio successivo e, con lo stesso principio, vengano rinviate le quote di ammortamento relative agli esercizi successivi, estendendo così il piano di ammortamento originariamente predisposto per quel bene di un anno.

Il caso appena descritto tratta i beni che presentano quota di ammortamento rimandata all'esercizio successivo di importo costante, dato che la vita utile del bene viene estesa di un anno, ma, anche se la norma non lo esamina, potrebbe verificarsi il caso in cui al minor ammortamento del bene corrisponda un aumento della quota di ammortamento degli esercizi successivi a causa della ripartizione pro quota lungo la vita utile residua del bene della quota di ammortamento non contabilizzata nell'esercizio. Si tratta delle situazioni in cui la vita utile del bene resta invariata a causa di vincoli contrattuali, tecnici o legislativi.

Il Documento Interpretativo n. 9 dell'OIC contiene degli esempi pratici per capire gli obiettivi della norma. Il primo tratta il caso di una società che incorre in una perdita operativa³³, essa rappresenta un indicatore di perdita causata dal Covid-19, quindi può automaticamente avvalersi della possibilità di sospendere gli ammortamenti al fine di mitigare gli effetti negativi.

Mentre il secondo considera la sospensione degli ammortamenti in caso di immobilizzazioni immateriali, in particolare, il diritto di sfruttamento di software con una durata contrattuale predefinita e non estendibile, per i quali non è possibile allungare la vita utile, di conseguenza, il valore contabile netto va ripartito lungo la vita utile precedentemente stimata e questo comporta la rideterminazione dell'ammontare degli ammortamenti futuri.

Infine, il terzo esempio riguarda una società che, per effetto della pandemia, ha subito maggiori effetti negativi su alcuni stabilimenti produttivi rispetto agli altri; se la chiusura è avvenuta per 6 mesi, gli ammortamenti possono essere sospesi per il 50%.

Si evidenzia che la sospensione degli ammortamenti ha valore unicamente civilistico, quindi può generare fiscalità differita che va contabilizzata come previsto dall'OIC 25 – Imposte sul reddito.

Una particolarità da evidenziare è la deroga al principio della previa imputazione a Conto Economico e di derivazione rafforzata che permette la deduzione della quota di ammortamento sospesa, nonostante non sia stanziata a Conto Economico, sia ai fini IRES che IRAP, nei limiti previsti dal TUIR. Questo causa un disallineamento fra

³³ A – B del Conto Economico.

l'aliquota teorica dal punto di vista fiscale e l'aliquota effettiva, quindi nasce l'iscrizione delle differite passive ai sensi dell'OIC 25 - Imposte sul reddito che poi andranno "smontate" nel momento in cui si recupereranno i relativi ammortamenti.

A livello di informativa di bilancio è previsto l'obbligo di motivare in nota integrativa le ragioni che hanno spinto al ricorso a tale disposizione, che può essere adottata anche nei bilanci consolidati successivi alla data di entrata in vigore del decreto³⁴, evidenziando su quali immobilizzazioni sono stati sospesi gli ammortamenti, l'importo contabilizzato a riserva indisponibile e indicando altresì gli impatti patrimoniali ed economici della deroga sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.³⁵

Inoltre, in Nota Integrativa la società deve specificare anche su quali immobilizzazioni sono stati sospesi gli ammortamenti, e l'importo delle quote di ammortamento sospese.

Nonostante la legge non tratti la possibilità di applicazione della deroga alle immobilizzazioni acquistate nel corso del 2020, è possibile applicare la deroga anche a quest'ultime, coerentemente con le disposizioni normative relative alle altre immobilizzazioni.

Le imprese che si avvalgono della facoltà prevista dall'articolo 60 della Legge n.126 del 13 ottobre 2020 possono in ogni caso rivalutare i beni materiali ed immateriali ai sensi dell'articolo 110 commi 1-7 della Legge n.126 del 13 ottobre 2020.

L'Organismo Italiano di Contabilità ha chiarito fin da subito che l'ambito applicativo della norma è relativo all'ammortamento dei beni materiali ed immateriali iscritti nei bilanci chiusi dopo la data di entrata in vigore del Dl n. 104/2020, cioè il 15 agosto 2020; il riferimento è quindi ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2020.

La norma non specifica se debba essere applicata al singolo cespite oppure a classi di immobilizzazioni, quindi ogni società può decidere autonomamente a quale unità

³⁴ Avvenuta ad agosto 2021.

³⁵ Le micro imprese che si avvalgono della deroga possono, ai sensi dell'articolo 2435-ter del Codice civile, redigere la Nota Integrativa oppure fornire l'informativa richiesta dalla norma in calce al bilancio.

elementare di contabilizzazione applicare la deroga, coerentemente con le ragioni a supporto del ricorso alla deroga illustrate in Nota Integrativa.

Ad esempio, se una società possiede due impianti produttivi, di cui uno ha prodotto tutto l'anno a pieno regime senza alcuna ripercussione a causa del lockdown e l'altro ha funzionato solo per il 70% per effetto delle conseguenze negative della pandemia, può avvalersi della deroga con riferimento a quest'ultimo, iscrivendo a Conto Economico una quota di ammortamento pari al 70%. Oppure, una società che possiede un albergo e degli altri immobili che affitta, può decidere di ammortizzare normalmente gli immobili affittati regolarmente e non ammortizzare l'albergo, che nell'esercizio 2020 è stato chiuso quasi tutto l'anno.

Dunque, l'OIC puntualizza che la norma è applicabile a:

- specifiche immobilizzazioni materiali od immateriali;
- gruppi di immobilizzazioni materiali od immateriali;
- intera voce di bilancio.

Infine, l'OIC puntualizza che è ammessa l'applicazione di criteri di valutazione degli ammortamenti eterogenei nelle società del gruppo; nel dettaglio, i bilanci consolidati redatti dalla Capogruppo possono recepire le disposizioni di legge relative alla sospensione degli ammortamenti solo con riferimento alle società consolidate che applicano la deroga nel proprio bilancio d'esercizio. In tal caso, nella Nota Integrativa del Bilancio Consolidato, oltre a questi aspetti, è necessario specificare quali società consolidate hanno attuato la deroga.

3.5 OIC 9: valore d'uso di un'immobilizzazione

L'emergenza sanitaria, conseguenza diretta della pandemia, è tanto intensa, quanto imprevedibile, da compromettere l'operatività delle imprese, anche con riferimento alla redazione dei bilanci d'esercizio.

In particolare, l'instabilità dell'attuale scenario macroeconomico rende particolarmente difficile compiere previsioni, il che comporta sia insicurezza delle stime alla base delle valutazioni "forward looking", sia la necessità di dare evidenza degli elementi conosciuti e conoscibili alla data di riferimento del bilancio che, per definizione, dev'essere "point in time".

Il primo dubbio sorto riguarda l'eventuale inclusione degli effetti della pandemia nella stesura dei piani aziendali utilizzati nell'Impairment Test per stimare i flussi di cassa futuri-

In via preliminare è necessario chiarire che, ai sensi dell'OIC 29 - Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, la pandemia rappresenta un "fatto successivo" al 31 dicembre 2019 infatti, come già descritto nei capitoli precedenti, si è giunti alla conclusione che, nel rispetto del postulato della competenza, debba essere considerato un fatto successivo perché è iniziato nei primi mesi del 2020 e i provvedimenti normativi sono stati emanati successivamente quindi, non presenta condizioni esistenti alla data di riferimento del bilancio 2019.

Per questa ragione il Covid-19 è considerato un fattore esterno di potenziale presunzione di perdita di valore delle immobilizzazioni iscritte in bilancio; ciò implica la necessità di effettuare un'analisi specifica focalizzata sugli impatti (assessment) della crisi sui valori delle attività immobilizzate. In ogni caso va puntualizzato che non tutte le attività immobilizzate vanno obbligatoriamente sottoposte ad impairment test, bensì è probabile che gran parte delle imprese debbano effettuarne.

Coerentemente, il paragrafo 25 dell'OIC 9 - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali prescrive che i flussi finanziari futuri delle attività siano stimati a partire dalle loro condizioni correnti e, al fine di determinare il concetto di "condizioni correnti", l'OIC precisa che la pandemia di Covid-19 non deve essere inclusa tra le variabili che inficiano i risultati dei piani finanziari futuri.

L'OIC, fin dai primi mesi del 2020, è intervenuto emanando comunicazioni e documenti interpretativi finalizzati alla corretta interpretazione ed applicazione dei principi contabili nazionali in questo delicato momento storico.

Per far sì che le imprese che adottano i principi contabili nazionali applichino in modo omogeneo il principio succitato, nonostante gli impatti negativi sui risultati economici dovuti all'attuale contesto economico che inficiano i risultati dei piani

aziendali pluriennali, l'Organismo Italiano di Contabilità ha approvato il documento "Impairment test e Covid-19".

Con riferimento alle immobilizzazioni, da subito è sorto un dubbio circa l'applicazione dell'OIC 9 "Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali" per i bilanci al 31 dicembre 2019, più precisamente sulla considerazione, o meno, degli effetti del Covid-19 tra le ipotesi dei piani aziendali alla base delle stime dei flussi finanziari futuri.

Quindi è fondamentale tenere conto delle conseguenze del Covid - 19, nonostante siano frutto di previsioni contraddistinte da indeterminatezza, strutturando l'analisi sulla base di diversi business plan (scenario Best case / Worst case di uscita dalla crisi) per esaminare gli effetti dell'attuale contesto di crisi sulle operazioni future delle varie CGU.

L'altro punto cardine dell'impairment test è il tasso di sconto, direttamente collegato e dipendente dalle ipotesi su cui si fondano i piani previsionali e i rischi connessi. Sarà quindi necessario considerare un premio di rischio maggiore nei tassi di sconto, dato che nell'economia gli attuali premi per il rischio di mercato sono al rialzo a causa della forte incertezza circa la durata e le conseguenze complessive della crisi sanitaria sui flussi finanziari futuri.

In generale, il principio contabile OIC 9 - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali introduce un preciso "metodo di calcolo" per qualificare una perdita di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali come durevole e, inoltre, ne disciplina l'eventuale conseguente metodo di svalutazione.

L'iter procedurale contenuto dall'OIC 9 è il seguente:

1. Come previsto dal paragrafo 16, ad ogni data di riferimento per la chiusura del bilancio la società valuta la presenza di indicatori di eventuali perdite di valore delle immobilizzazioni (per esempio un forte calo del valore di mercato oppure obsolescenza del bene);
2. nel caso sussistano indicatori della perdita durevole di valore, occorre stimare il valore recuperabile dell'immobilizzazione effettuando

l'impairment test, quindi confrontando il maggiore tra "fair value" e "valore d'uso" dell'immobilizzazione con il rispettivo valore contabile;

3. solo nel caso in cui il valore contabile sia inferiore al corrispondente valore netto contabile, scatta l'obbligo di procedere alla svalutazione.

Non sempre il "fair value", cioè il corrispettivo che nel mercato parti indipendenti pagherebbero per l'immobilizzazione, è disponibile, dunque in molti casi si determina il valore d'uso dell'immobilizzazione.

Ai fini di quantificare il "valore d'uso" è necessario elaborare un piano economico – finanziario, cosiddetto "business plan", che permetta di:

- stimare i flussi finanziari futuri sia in entrata, che in uscita, derivanti dall'uso continuativo dell'attività e dal provento a seguito della sua dismissione alla fine della vita utile;
- applicare il giusto tasso di attualizzazione (WACC) a quei flussi finanziari futuri.

L'OIC, al paragrafo 23 dell'OIC 9, suggerisce l'utilizzo di piani, od altri documenti previsionali approvati dal Consiglio di Amministrazione, il più recente possibile (l'orizzonte massimo è di 5 anni) per stimare i flussi finanziari, a loro volta necessari ai fini del calcolo del valore d'uso.

Ove non sia possibile stimare il valore recuperabile della singola immobilizzazione, è possibile considerare il valore recuperabile dell'unità generatrice di flussi di cassa a cui appartiene l'immobilizzazione.

L'OIC puntualizza che tali indicazioni valgono anche per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le microimprese che, ai sensi del paragrafo 30, possono calcolare l'ammontare delle perdite durevoli di valore secondo un metodo semplificato basato sulla capacità di ammortamento poiché tale approccio è fondato sulle medesime basi concettuali del modello di base e, quindi, da quest'ultimo discendono gli stessi risultati.

La capacità di ammortamento di un'impresa consiste nel margine economico destinato alla copertura degli ammortamenti e che può essere calcolato come

differenza tra risultato economico alla fine dell'esercizio e totale degli ammortamenti delle immobilizzazioni.

Concludendo, secondo OIC le "condizioni correnti" sono solamente quelle esistenti *alla data di riferimento del bilancio*; tale epilogo è avvalorato dal paragrafo 21 dell'OIC 9 secondo cui "con riferimento al fair value, occorre riferirsi alle migliori informazioni disponibili per riflettere l'ammontare che la società potrebbe ottenere dalla vendita in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili *alla data di riferimento del bilancio*"; qualora esistano altri indicatori di perdita di valore, gli effetti del Covid-19 non devono essere considerati ai fini della predisposizione dei piani aziendali finalizzati alla determinazione del valore d'uso.

Si evidenzia che, in ogni caso, ai sensi del paragrafo 61 dell'OIC 29, il Covid-19 è un fatto rilevante e per questa ragione deve essere illustrato in nota integrativa ai fini dell'informativa di bilancio, dato che risulta di importanza cruciale per le valutazioni e le decisioni dei lettori del bilancio.

In un contesto di crisi l'impairment test non può prescindere dalla buona fede dell'esperto, degli amministratori e del management dell'impresa nel descrivere in nota integrativa i possibili effetti della crisi sulla propria entità, CGU od attività sulla base delle informazioni e dei dati a loro disposizione alla data della valutazione del bilancio e dalla trasparenza e razionalità del procedimento seguito ai fini della stima del valore recuperabile, poiché comporta delle valutazioni sulla base del giudizio professionale che hanno degli effetti sulla disclosure di bilancio.

CAPITOLO 4

LE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO E FINANZIARIO ALLE IMPRESE

Il Governo italiano a partire da marzo 2020 fino a maggio 2021 ha varato alcuni decreti-legge volti a delineare misure di sostegno economico e finanziario alle imprese.

I provvedimenti hanno interessato i seguenti ambiti:

- supporto alla liquidità;
- sostegno alla patrimonializzazione e contributi a fondo perduto;
- sospensione di alcuni adempimenti tributari e facoltà di rimborso rateizzato dei tributi sospesi;
- tutela del tessuto economico imprenditoriale nazionale attraverso modifiche, anche solo temporanee, all'esercizio di poteri speciali negli ambiti di interesse strategico (cd. golden power).

4.1 Supporto alla liquidità: moratorie ex lege sui finanziamenti e sui contratti di leasing

Con l'articolo 35 del Decreto Legislativo 18/2020, il cosiddetto "Cura Italia", il Governo, al fine di arginare gli impatti economici della crisi generata dal Covid-19, ha concesso alle società, che abbiano autocertificato la momentanea carenza direttamente e unicamente connessa all'emergenza Covid-19, di sospendere i pagamenti delle rate di mutui ed altri finanziamenti³⁶, tra cui i leasing.

Successivamente, la validità di questo provvedimento è stata estesa dapprima fino al 30 giugno 2021 dalla Legge di Bilancio 2021³⁷e, poi, fino al 31 dicembre 2021 dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 73/2021, che ha introdotto qualche aggiornamento.

La previsione normativa è rivolta alle micro, piccole e media imprese che, al 17 Marzo 2020, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo in oggetto, non detengano mutui, altri finanziamenti a rimborso rateale, prestiti non rateali, linee di credito, deteriorate, cioè con rate di rimborso non corrisposte e, quindi, scadute.

³⁶ Provvedimento approvato dalla Commissione europea il 25 marzo 2020.

³⁷ L. n. 178/2020, art.1, commi 248-254.

A tal proposito, Banca d'Italia ha chiarito che le società che hanno beneficiato della proroga non potranno essere classificate a sofferenza per tutto il periodo di validità della moratoria.

La posticipazione della data di estinzione del finanziamento, o il congelamento della quota capitale e degli interessi, comporta ulteriori nuove tematiche sia di Stato Patrimoniale, che di Conto Economico e può essere applicata alla sola quota capitale, oppure al totale della rata, comprensivo degli interessi.

Le diverse conseguenze contabili dipendono da come viene applicata la moratoria e dalla decisione di adozione del criterio del costo ammortizzato oppure del valore nominale per la valutazione, e la conseguente iscrizione in contabilità, del debito finanziario³⁸.

Infatti, le società che adottano il criterio del costo ammortizzato, ai fini del trattamento contabile della moratoria, devono ottemperare a quanto previsto dal paragrafo 61 del principio contabile OIC 19 “Debiti”, cioè “Se, successivamente, alla rilevazione iniziale, la società rivede le proprie stime di flussi finanziari futuri (es.: prevede che il debito sarà rimborsato anticipatamente rispetto alla scadenza), essa deve rettificare il valore contabile del debito per riflettere i rideterminati flussi finanziari stimati. La società ricalcola il valore contabile del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari attualizzando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale. La differenza tra il valore attuale rideterminato del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data è rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari”. Dunque, la moratoria determina una variazione della passività finanziaria, calcolata attualizzando la stima dei flussi futuri, e la differenza tra la passività finanziaria ante moratoria e post moratoria, probabilmente un provento, va riflessa a Conto Economico. Sia gli OIC, che i principi contabili internazionali nello IAS 32, prevedono che, nel momento in cui si manifesta una variazione significativa dei

³⁸ Solitamente, le società che redigono il bilancio in forma ordinaria applicano il criterio del costo ammortizzato, mentre le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, oppure le micro-imprese, ricorrono al criterio del valore nominale.

finanziamenti, la passività corrente vada rideterminata e, di conseguenza, si iscriva la differenza emersa tra i proventi finanziari di Conto Economico.

Viceversa, alle società che adottano il metodo del valore nominale non è richiesta la modifica del valore residuo del mutuo iscritto in contabilità. Ciononostante, la proroga della scadenza del finanziamento determina la necessità di ricalcolare la quota annua delle spese di istruttoria del finanziamento, formate dai costi iniziali di transazione sommate agli oneri accessori, da registrare a Conto Economico attraverso i risconti.

Qualora la società abbia optato per la sospensione del totale della rata, e non solo della quota capitale, secondo il MEF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a seguito della moratoria "si determina lo spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata". Inoltre, chiarisce che la società è tenuta ad iscrivere a Conto Economico la quota di interessi di competenza dell'arco temporale della moratoria, ancorché non si sia ancora verificata la relativa uscita monetaria, calcolandoli applicando il tasso di interesse del contratto di finanziamento originario al capitale residuo e ripartendoli lungo il lasso temporale dell'ammortamento residuo.

Ricapitolando, la moratoria, anche se dell'intera rata, non sospende il computo degli interessi maturati sul capitale, che verranno pagati al termine della sospensione tramite un aumento della rata di rimborso; comunque, gli interessi maturati fino al 31 dicembre 2020, nonostante la moratoria, sono da considerare di competenza dell'esercizio 2020³⁹.

Il Decreto Legislativo "Liquidità", il n. 23/2020 convertito in legge n. 40/2020, agli articoli 1 e 13, ha definito un sistema di garanzie straordinarie e temporanee sui finanziamenti bancari, incentrato sul ruolo di SACE S.p.A. e del Fondo di garanzia delle PMI. Si puntualizza che la garanzia di SACE è rivolta alle imprese medio grandi che, per vari motivi, non possono più usufruire del Fondo di garanzia PMI,

³⁹ vanno iscritti in bilancio tramite la seguente scrittura contabile: interessi passivi da liquidare su mutui a debiti per interessi da liquidare.

quindi non si sovrappone alle garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia PMI, anzi, lo integra.

Precisamente, l'articolo 1 del D.L. n. 23/2020⁴⁰ legittima SACE S.p.A ad erogare garanzie in favore di banche, organismi finanziari nazionali e internazionali ed altri enti autorizzati alla concessione di crediti in Italia, a fronte della concessione di finanziamenti di vario genere rilasciati alle imprese italiane, in difficoltà a causa dell'epidemia Covid-19, che hanno esaurito integralmente la propria possibilità di beneficiare del Fondo centrale di garanzia per le PMI. Questa opportunità non è accordata alle società che appartengono ad un gruppo a cui fa parte una o più società con sede legale in un Paese non collaborativo fiscalmente.

Anche il termine di questa previsione normativa, inizialmente, è stato fissato il 31 dicembre 2020, per poi essere prorogato fino al 30 giugno 2021 con la Legge di bilancio 2021⁴¹, e, successivamente, la sua validità è stata prolungata fino al 31 dicembre 2021 dal D.L. n. 73/2021 (articolo 13, comma 1, lett. a)).

Per beneficiare della garanzia SACE, è richiesta la conformità ad una serie di condizioni:

- i finanziamenti per cui si chiede la garanzia devono avere una durata massima di sei anni⁴²; in seguito, il Decreto “Sostegni-bis”, il Decreto Legislativo n. 73/2021, ha disposto che le parti, a seguito della comunicazione e autorizzazione da parte della Commissione Europea, possono prolungare la scadenza dei finanziamenti già garantiti da SACE S.p.A. fino a 10 anni o sostituirli con nuovi finanziamenti fino a 10 anni;
- la società che ha sottoscritto il finanziamento, al 31 dicembre 2019 non doveva presentare indicatori di difficoltà, e quindi essere inclusa nella relativa categoria; inoltre, al 29 febbraio 2020 non doveva avere esposizioni bancarie deteriorate;

⁴⁰ convertito in Legge n. 40/2020, modificato dal Decreto Legislativo n. 104/2020, dalla Legge di bilancio 2021 e, da ultimo, dal Decreto Legislativo n. 73/2021.

⁴¹ Legge n. 178/2020, art. 1, co. 206, lett. a).

⁴² con la possibilità di un preammortamento fino a 36 mesi.

- l'ammontare oggetto della garanzia non deve essere superiore al maggiore tra il 25% del fatturato del 2019 e il doppio dei costi del personale relativi al 2019, come previsto dallo State Aid Temporary Framework europeo;
- le imprese beneficiarie della garanzia devono preventivamente discutere con i sindacati la gestione della forza lavoro, condividendo la gestione per tutta la durata del prestito⁴³; altresì, si devono impegnare a non delocalizzare gli stabilimenti produttivi; nel corso del 2020 non possono approvare la distribuzione di dividendi, o il riacquisto di azioni, mentre, se al momento della richiesta di finanziamento sono già stati distribuiti dividendi, o è già avvenuto il riacquisto delle azioni, l'impegno concerne i 12 mesi successivi alla richiesta;
- il finanziamento ottenuto deve essere destinato al pagamento dei costi del personale e le spese per le attività produttive localizzate in Italia; solo in minima parte, comunque non superiore al 20% dell'importo erogato, può essere utilizzato per il pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale, il cui rimborso non sia stato possibile solo a causa dell'epidemia da Covid-19.

4.2 Proroga moratorie finanziamenti e dei contratti di leasing

Il Decreto Legislativo "Sostegni bis"⁴⁴ ha indetto la proroga al 31 dicembre 2021 della moratoria finanziamenti PMI, ammettendo la deroga solo con riferimento alla quota capitale e su istanza delle imprese a cui era già stato permesso dal Decreto Legislativo 18/2020, ma estendendo l'ambito di applicazione anche ai prestiti indicati nel comma 2 dell'articolo 56, e non solo alla lettera c, del Decreto Cura Italia, come previsto originariamente. A seguito della proroga, la moratoria può essere applicata non solo a mutui ed altri finanziamenti a rimborso rateale, con riferimento alle rate con scadenza tra luglio e dicembre 2020, ma anche alle aperture di credito a revoca ed anticipi su crediti in essere al 17 marzo 2020 e ai prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020.

⁴³ L'Articolo 1, comma 2, lett. l, Decreto Legislativo 23/2020: «L'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali».

⁴⁴ decreto-legge n. 73 del 2021.

La manovra è mirata a dare un forte incentivo al rilancio degli investimenti per permettere all'economia di riprendersi e uscire dalla crisi.

4.3 Sostegno alla patrimonializzazione delle imprese e contributi a fondo perduto

Il Decreto Legislativo n. 34/2020, cosiddetto "Decreto Rilancio", a seguito della riforma della disciplina del Quadro europeo degli aiuti di Stato ammissibili per contrastare la crisi dovuta al Covid-19, ha:

- concesso alle imprese con ricavi fino a 5 milioni di euro di beneficiare di contributi a fondo perduto;
- introdotto misure volte al rafforzamento patrimoniale delle imprese con ricavi compresi tra i 5 ed i 50 milioni di euro;
- definito altri provvedimenti intesi a favorire la ricapitalizzazione delle imprese con fatturato superiore a 50 milioni di euro attraverso il patrimonio destinato di Cassa Depositi e Prestiti.

4.4 Contributi a fondo perduto nell'anno 2020 per imprese con ricavi fino a 5 milioni di euro

L'ammontare del primo contributo rilasciato dall'Agenzia delle Entrate è caratterizzato da importo variabile, ma di ammontare almeno pari a 2.000 euro, determinato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato, sommato ai corrispettivi, del mese di aprile 2020 e la stessa grandezza realizzata ad aprile 2019, pari a:

- 20% per soggetti con fatturato fino a 400mila euro;
- 15% per soggetti con fatturato compreso tra 400mila euro e 1 milione;
- 10% per soggetti con ricavi fatturato superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Il rilascio del contributo è subordinato possesso di specifici requisiti, nello specifico, il tetto massimo di volume di affari è pari a 5 milioni di euro e, inoltre, è richiesta la dimostrazione di aver subito un calo del fatturato tra aprile 2020 ed aprile 2019 di almeno il 33%.

4.5 Contributi a fondo perduto nell'anno 2021 per le imprese con ricavi fino a 10 milioni di euro

Il Decreto Legislativo n. 41/2021, il cosiddetto “Sostegni”, destina un contributo a fondo perduto alle società colpite dalla crisi generata dal Covid-19 che si articola in tre categorie:

- un contributo automatico corrisposto alle società che hanno presentato la domanda ed ottenuto il contributo a fondo perduto introdotto dal primo decreto Sostegni (D.L. 41/2021, convertito nella legge 69/2021), ove non ancora restituito dalla società e a patto che non siano risultati indebitamente percepiti;
- un contributo alternativo erogato alle società con sede legale in Italia, che al 31 dicembre 2019 non abbiano conseguito un fatturato superiore a 10 milioni di euro, ammesso che nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 abbiano registrato una perdita del fatturato media mensile pari almeno al 30% rispetto al fatturato del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020;
- un contributo perequativo accordato alle società con sede legale in Italia, che nel bilancio al 31 dicembre 2019 non abbiano realizzato un fatturato superiore a 10 milioni di euro e, allo stesso tempo, nel bilancio al 31 dicembre 2020 presentino utili inferiori rispetto a quello al 31 dicembre 2019. La percentuale minima di contrazione dei ricavi richiesta per beneficiare del contributo è stabilita da un apposito decreto del ministro dell’Economia e delle finanze e risulta essere anche il parametro da applicare al differenziale tra il risultato economico dei due esercizi, al netto dei contributi anti-Covid già ottenuti, al fine di determinare l’importo del contributo spettante ad ogni società.

CAPITOLO 5

ANALISI EMPIRICA

In questo capitolo viene presentata un'analisi empirica degli effetti del Covid-19 sui bilanci al 31 dicembre 2020 di un campione di imprese selezionate tra quelle quotate al FTSE MIB. In particolar modo, l'approfondimento si focalizza sui temi della continuità aziendale, dell'Impairment Test ed IFRS 16 - Leasing.

Ad oggi, le imprese quotate nel FTSE MIB sono 40, di cui 13 sono banche e assicurazioni, 9 offrono servizi e 18 sono di tipo industriale.

Ai fini dell'analisi, si è optato per l'esclusione delle aziende di tipo bancario od assicurativo e delle aziende che si occupano della fornitura di servizi.

Tabella 3: metodologia adottata ai fini del campionamento delle aziende selezionate tra quelle quotate nell'indice FTSE MIB

Titoli quotati nel FTSE MIB:	Descrizione business	Tipologia business		
		Finanziario	Servizi	Industriale
AZa	Fornitura energia elettrica, luce e gas		✓	
Amplifon	progettazione, applicazione e commercializzazione di apparecchi acustici			✓
Atlantia	settore delle infrastrutture autostradali, aeroportuali e dei servizi legati alla mobilità			✓
Azimut	consulenza e gestione patrimoniale	✓		
Banca Generali	consulenza finanziaria e alla gestione del patrimonio finanziario delle famiglie	✓		
Banca Mediolanum	settore bancario, offre servizi bancari, di investimento, assicurativi e del credito	✓		
Banco Bpm	settore bancario	✓		
Bper Banca	settore bancario	✓		
Buzzi Unicem	produzione di cemento			✓
Campari	settore alimentare			✓
Cnh Industrial	settore dei capital goods			✓
Diasorin	produce e commercializza kit di reagenti diagnostici in vitro utilizzati nell'immunodiagnostica e nella diagnostica molecolare			✓
Enel	Fornitura energia elettrica, luce e gas		✓	
Eni	Fornitura energia elettrica, luce e gas		✓	
Exor	holding finanziaria	✓		
Ferrari	casa automobilistica			✓
Fincobank	settore bancario	✓		
Generali Ass	settore assicurativo	✓		
Hera	azienda multiservizi italiana		✓	
Interpump Group	produzione di pompe ad alta ed altissima pressione ad acqua			✓
Intesa Sanpaolo	istituto bancario	✓		
Inwit	infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche			✓
Italgas	Fornitura energia elettrica, luce e gas		✓	
Leonardo	settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza		✓	
Mediobanca	istituto di credito italiano	✓		
Moncler	azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento e accessori			✓
Nexi	servizi e infrastrutture per il pagamento digitale per banche, aziende, istituzioni e pubblica amministrazione			✓
Pirelli & C	Produttore di pneumatici per automobili, moto e biciclette			✓
Poste Italiane	servizi postali, bancari, finanziari e di telecomunicazione	✓		
Prysmian	produzione di cavi per applicazioni nel settore dell'energia e delle telecomunicazioni e di fibre ottiche			✓
Recordati Ord	Sviluppa, produce e commercia prodotti farmaceutici o di chimica farmaceutica			✓
Saipem	prestazione di servizi per il settore dell'energia e delle infrastrutture		✓	
Snam	infrastrutture energetiche			✓
Stellantis	produttrice di autoveicoli			✓
Stmicroelectronics	produzione di componenti elettronici a semiconduttore			✓
Telecom Italia	telecomunicazioni		✓	
Tenaris	tubi e servizi per l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas			✓
Terna	Fornitura energia elettrica		✓	
Unicredit	gruppo bancario internazionale	✓		
Unipol	servizi assicurativi e finanziari	✓		

2.5 Amplifon

La prima azienda analizzata è Amplifon S.p.A., il cui business si basa sulla progettazione, realizzazione personalizzata alle esigenze di ogni cliente, applicazione di apparecchi acustici, oltre a tutta una serie di altri servizi connessi.

Fin dal mese di esordio della pandemia, marzo 2020, l'azienda ha messo in atto diverse iniziative intese ad arginare le ripercussioni del Covid-19 dal punto di vista finanziario, soprattutto attraverso provvedimenti finalizzati a contenere i costi per assicurare la marginalità, ottimizzare i flussi di cassa in entrata, salvaguardare la posizione finanziaria netta e potenziare la propria struttura finanziaria.

Inoltre, al fine di limitare le conseguenze sulla redditività, a partire da marzo 2020 la società ha intrapreso azioni intese a ridurre per quanto possibile il costo del lavoro, ricorrendo agli ammortizzatori sociali e altre forme di supporto intraprese in via straordinaria dai Governi dei Paesi in cui opera il Gruppo, riducendo proporzionalmente la componente variabile del costo del lavoro, beneficiando, ove possibile, della riduzione volontaria dello stipendio da parte del management, riducendo i costi di marketing, avvalendosi della rinegoziazione di numerosi contratti di fornitura e di affitto.

Per ottenere questi risultati, il Gruppo ha usufruito dei meccanismi di agevolazioni, ed altre sovvenzioni, attuati dal Governo per un importo pari ad euro 42.289 migliaia⁴⁵, che, in parte, hanno aiutato a colmare la flessione dei ricavi conseguente alle misure di lockdown mirate ad arginare la crisi. Inoltre, ha rinegoziato le condizioni contrattuali pattuite con i suoi fornitori, ma anche i contratti convenuti con i locatori; tale scelta ha generato ricavi pari ad euro 9.683 migliaia, grazie anche all'adozione dell'espedito pratico accordato dal principio contabile IFRS16⁴⁶.

Dall'altro lato, la performance ha risentito degli impatti del Covid-19 in tutte le società del gruppo, anche se con diversa intensità a seconda dello Stato in cui hanno sede le diverse società e, di conseguenza, il gruppo ha dovuto corrispondere circa euro 9.689 migliaia per far fronte a spese connesse all'emergenza Covid-19.

⁴⁵ Dato risultante dall'Annual Report 2020.

⁴⁶ modificato dallo IASB a maggio 2020.

Nonostante la pandemia, la società ha confermato la forte propensione a generare flussi di cassa, free cash flow, implementando azioni finalizzate ad ottimizzare la posizione finanziaria del Gruppo, in particolar modo:

- è stato deliberato di non distribuire distribuzione di dividendi agli azionisti, accantonando a riserva l'intero ammontare dell'utile eccellente registrato nel 2019;
- sono state messe a punto varie misure intese a contenere i costi, riducendo e ridefinendo gli investimenti, inoltre si è avvalsa di tutti gli strumenti messi a disposizione dalle varie autorità governative possibili ed ha attuato altre iniziative gestionali, e di gestione del capitale circolante, che hanno consentito di raggiungere un free cash flow pari a euro 256.880 migliaia;
- è stata rafforzata ulteriormente la struttura finanziaria e la posizione di liquidità del Gruppo grazie a operazioni di rifinanziamento del debito, estensione delle scadenze e raccolta di nuovi finanziamenti per un ammontare di oltre 1 miliardo di euro.

Con riguardo all'Impairment Test, per tutte le CGU, il valore d'uso è calcolato tramite il metodo del discounted cash flow, DCF, senza considerare le imposte ⁴⁷, attualizzando i flussi di cassa emersi dai business plan triennali 2021-2023 e dal business plan di consolidato. Per determinare il valore d'uso, gli amministratori hanno elaborato delle stime su alcune grandezze, tra le quali il tasso di attualizzazione, cosiddetto WACC, necessario ai fini dell'attualizzazione dei flussi di cassa futuri. I coefficienti-chiave del calcolo del WACC sono:

- i tassi free-risk delle CGU, con riferimento ai quali sono stati considerati i tassi di rendimento dei titoli governativi decennali;
- il Beta, che quantifica il rischio sistematico di un'attività finanziaria;
- l'Equity Risk Premium;
- il costo del debito.

Come contemplato dalle best practice, l'Equity Risk Premium e il Beta sono stati tratti dalla banca dati Damodaran perché nel calcolo dell'Equity Risk Premium tiene conto dei rischi specifici di mercato e della situazione macroeconomica, compresi i

⁴⁷ Come stabilito dallo IAS 36.

rischi specifici Covid-19, mentre nella determinazione del Beta, riflette altresì i rischi specifici del mercato in cui il Gruppo svolge il proprio business.

L'applicazione dell'espedito pratico dell'IFRS 16 "Leases Covid 19-Related Rent Concessions", relativo alle concessioni, in particolare sconti oppure esoneri dai pagamenti, sui contratti di locazione ha generato un beneficio a Conto Economico pari ad euro 9.683 migliaia.

Di seguito, una tabella che ne descrive la composizione nel dettaglio.

(migliaia di Euro)	Impatto Covid-19 FY 2020	
	Conto Economico	Rendiconto Finanziario
CONTRIBUTI RICEVUTI/COSTI SOSTENUTI		
Contributi ricevuti da autorità governative ed altri enti pubblici	42.289	51.850
Sul costo del lavoro	36.201	38.647
- di cui relativi a contributi ricevuti	29.937	32.963
- di cui relativi a minor costo sostenuto nei casi in cui l'ente pubblico ha indennizzato direttamente il dipendente	6.264	5.684
Altro supporto al business	4.729	6.221
Crediti di imposta, altre esenzioni e posticipi di pagamenti fiscali e contributivi	1.359	6.982
Concessioni relative ai contratti di locazioni ottenute dai locatori	9.683	11.836
Costi direttamente riferibili all'emergenza	(6.301)	(6.401)
Costi per dispositivi di protezione individuale	(4.311)	(4.722)
Spese per sanificazione di negozi ed uffici	(99)	(94)
Spese per consulenze (virologi ed altri esperti, lavoro da remoto, social plan)	(619)	(436)
Spese per pubblicità e comunicazioni <i>ad hoc</i> ai clienti	(450)	(336)
Spese di logistica	(292)	(294)
Costi per cancellazione eventi, pubblicità ed altri contratti	(530)	(519)
Costo del lavoro relativo a personale di negozi chiusi a fronte del quale non si sono potuti attivare social plan	(3.388)	(3.183)

Tabella illustrativa degli impatti registrati nel Conto Economico e nel cash flow per tipologia di beneficio/spesa. Disponibile sull'Annual Report al 31 dicembre 2020 di Amplifon.

5.2 Atlantia

Un'azienda contraddistinta da una situazione delicata dal punto di vista della continuità aziendale è Atlantia S.p.A., che si occupa della gestione di infrastrutture autostradali, aeroportuali e di altri servizi correlati ai trasporti, settore fortemente danneggiato dalle misure restrittive emesse da Governi. Infatti, a causa della procedura giudiziaria per grave inadempimento della controllata Autostrade per l'Italia, unitamente ai rischi finanziari e di liquidità della stessa e di Atlantia, anche a seguito della diffusione della pandemia Covid-19, nella Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2019 era stata evidenziata la sussistenza di significative incertezze sulla continuità aziendale. Alla data di riferimento del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, il Consiglio di Amministrazione di Atlantia, a seguito di opportune valutazioni, ha ritenuto i fattori di rischio e incertezza in essere risolvibili e, dunque, come previsto Public Statement dell'ESMA "European common enforcement priorities for 2020 IFRS annual financial reports" e dal richiamo di attenzione Consob nr. 1 del 16 febbraio 2021: Covid-19 Misure di sostegno all'economia, ha dato un giudizio favorevole al requisito della continuità aziendale della Capogruppo, anche alla luce delle iniziative intraprese, e pianificate, da parte di Atlantia e delle sue controllate, per contrastare gli effetti derivanti dalla pandemia Covid-19.

Nonostante i risultati del Gruppo siano stati intaccati dalla pandemia di Covid-19, in particolare a causa della diminuzione di circa il 24% del traffico autostradale e della contrazione di circa il 75% trasporto aeroportuale rispetto allo stesso dato del 2019, ma anche a causa della conclusione di alcune concessioni autostradali e del deprezzamento di alcune valute estere rispetto all'euro, la società ha messo in atto azioni finalizzate a reagire, in particolar modo iniziative di contenimento dei costi operativi, rinegoziazione dei finanziamenti, oltre a beneficiare dei provvedimenti governativi emessi per supportare la liquidità delle aziende.

Come richiesto dallo IAS 36 - Riduzione di valore delle attività, la società ha svolto l'Impairment Test relativamente ai valori di carico del capitale investito netto delle CGU cui è stato allocato un avviamento, o che incorporano altre attività immateriali

a vita utile indefinita, e per le quali si sono identificati indicatori di possibili perdite di valore.

In ossequio alle raccomandazioni dei regolatori italiani (Organismo Italiano di Valutazione, Banca d'Italia, Consob e Isvap), nonché europei (ESMA), emesse durante la pandemia al fine di contrastarne le ripercussioni, la Società è ricorsa ad un esperto indipendente che ha svolto attività mirate ad esaminare e confermare la congruità del procedimento di impairment adottato, con particolare attenzione alle modalità di determinazione dei tassi di attualizzazione e alla stima dei parametri valutativi utilizzati, oltre ad un giudizio sulla conformità dei risultati raggiunti rispetto alle disposizioni dei principi contabili internazionali.

Nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 Atlantia S.p.A. specifica di aver tenuto conto degli impatti del Covid-19 nella fissazione dei tassi di attualizzazione e nelle stime delle poste valutative, come disposto dai Public Statement emanati dall'ESMA il 20 maggio 2020 e il 28 ottobre 2020, nonché dai Richiami di attenzione n. 8/2020 e n. 1/2021 pubblicati dalla Consob il 16 luglio 2020 e 16 febbraio 2021.

5.3 Buzzi Unicem

A differenza di Atlantia S.p.A., Buzzi Unicem S.p.A., società multinazionale attiva nella produzione di cemento, nel bilancio al 31 dicembre 2020 non presenta alcuna difficoltà sul fronte della continuità aziendale; addirittura, sottolinea che, nonostante i provvedimenti governativi varati durante il periodo di emergenza sanitaria abbiano interrotto il proprio settore di riferimento, non classificandolo tra quelli essenziali, i dividendi esteri riscossi, insieme al calo del costo dei fattori energetici proprio durante il picco della pandemia, hanno contribuito al mantenimento di livelli di liquidità e fatturato idonei a coprire le esigenze aziendali per l'anno in corso e quelli futuri. A conferma, la gestione del rischio finanziario non è stata ripensata, inoltre la società non ha avuto bisogno di richiedere nuove linee di credito, rinegoziare i termini delle passività finanziarie in essere oppure richiedere dilazioni sul rimborso delle stesse. Proprio grazie alla stabilità della liquidità, la società non ha avuto esigenza di modificare le proprie procedure, e il conseguente approccio alla gestione del rischio.

Inoltre, DiaSorin ha effettuato l'Impairment Test all'interno della CGU DiaSorin Italia, a partire dalle previsioni più recenti ed attendibili dei risultati economici e dei flussi di cassa attesi per gli esercizi futuri (2021-2023). Dai risultati emersi dalle analisi, il management ha rilevato degli indicatori di riduzione di valore di alcune attività immateriali commerciali allocate alla CGU DiaSorin India, che hanno compromesso la capacità di generare flussi di cassa, conseguenza diretta del perdurare della pandemia Covid-19.

La società specifica di non essere ricorsa all'espedito pratico previsto dall'emendamento all'IFRS 16 - Leasing, in quanto i contratti d'affitto in essere non hanno subito sostanziali variazioni, come per esempio dilazioni o riduzioni di canoni, direttamente correlate alla pandemia di Covid-19.

Mentre, con riguardo all'Impairment Test, a causa di alcuni elementi aggiuntivi di incertezza rispetto alle normali condizioni di mercato del passato, le stime formulate dal management, coerentemente con le ipotesi degli operatori di settore circa l'evoluzione dello scenario attuale, tengono conto sia delle incertezze connesse alla variabilità di mercato, sia del contenuto delle politiche nazionali di investimento inserite nel piano europeo, il cosiddetto Recovery Fund. Considerando tutti questi fattori, la società ha optato per l'adozione dello scenario più probabile in cui i primi due anni di piano presentano un calo dei volumi pari a quello verificatosi nel 2020, analizzando le possibili alternative tramite altre specifiche analisi di sensitività che attribuiscono differenti probabilità a diversi scenari di ipotesi circa la durata dell'emergenza sanitaria Covid-19.

5.4 DiaSorin

DiaSorin, multinazionale avviata nel campo delle biotecnologie che produce e commercializza kit di reagenti diagnostici in vitro utilizzati nell'immuno-diagnostica e nella diagnostica molecolare, non segnala alcuna difficoltà dal punto di vista continuità aziendale, poiché il settore in cui opera non è stato intaccato da alcuna ordinanza restrittiva emessa dal Governo. La pandemia può essere considerata addirittura un'opportunità di sviluppo per il settore in cui opera la società, che nel 2020 ha sviluppato dei test per la diagnosi del Covid-19 la cui qualità è stata riconosciuta a livello internazionale.

Ai fini dell'Impairment Test sono state predisposte analisi di sensitività su eventuali peggioramenti sia delle variabili su cui si fonda l'Impairment Test, cioè un innalzamento dei tassi WACC e g, sia delle condizioni di mercato, al fine di considerare gli effetti della situazione economica derivante dalla prosecuzione della pandemia.

In generale, l'orizzonte temporale di riferimento per la valutazione delle proiezioni dei flussi di cassa utilizzato è per tutte le CGU pari a 3 anni, ad eccezione della CGU DiaSorin Brasile, per la quale l'orizzonte temporale delle proiezioni dei flussi di cassa è stato esteso a 5 anni per tenere conto della generale crisi macroeconomica che caratterizza il Paese.

La società menziona la riforma all'IFRS 16 - Leases Covid 19-Related Rent Concessions – tra i nuovi principi, emendamenti e interpretazioni che intende adottare in bilancio a partire dalla data di omologazione da parte dell'Unione Europea, quindi, nel caso del IFRS 16, a partire dal 1° gennaio 2022.

La società ha precisato di non aver identificato significative implicazioni del Covid-19 sull'andamento del proprio business, ai sensi del Comunicato ESMA n. 32-63-972 del 20 maggio 2020.

5.5 Prysmian

La società Prysmian, produttrice di cavi per applicazioni nel settore dell'energia e delle telecomunicazioni e di fibre ottiche, ai fini dell'Impairment Test 2020 sugli immobili, impianti e macchinari, ha aggiornato i flussi 2021 a tassi di sconto più alti per tenere conto degli effetti del Covid-19, considerato altresì impairment indicator dell'esigenza di effettuare analisi di Impairment per tutte le CGUs del Gruppo⁴⁸.

Lo stesso approccio è stato adottato nell'Impairment Test dell'avviamento, in particolare la società ha diviso l'avviamento in tre segmenti: Projects, Energy e

⁴⁸ Dalla relazione sulla gestione al 31 dicembre 2020: "In particolare, per il segmento Telecom, composto da un'unica CGU, il WACC utilizzato è stato pari a 5,4% per l'anno 2021 mentre è stato pari al 5,3% per gli anni dal 2022 in avanti. Per il segmento Projects, stati utilizzati, per tutte le CGU, WACC di 6,2% per l'anno 2021 mentre del 6% per gli anni dal 2022 in avanti.

Infine, per il segmento Energy, a seconda delle CGU, sono stati utilizzati WACC compresi tra un minimo di 5,9% ed un massimo di 9,7% per l'anno 2021 mentre sono stati utilizzati WACC compresi tra un minimo di 5,9% ed un massimo di 8,7% per gli anni dal 2022 in avanti"

Telecom, per poi attualizzarli ad un tasso diverso al 2021, rispetto agli anni dal 2022 in poi, per riflettere le incertezze generate dalla pandemia.

5.6 Tenaris

Tenaris è uno dei principali produttori, e fornitori, a livello globale di tubi ed attrezzatura inerente, ma anche servizi connessi, finalizzati all'individuazione ed estrazione del petrolio e gas.

La società opera soprattutto nel mercato cinese, quindi ha compreso chiaramente, fin dal principio, l'intensità e la gravità delle conseguenze della pandemia. Pertanto, è riuscita tempestivamente a porre in essere misure correttive, in modo particolare:

- l'innovazione tecnologica;
- lean manufacturing, cioè l'impegno nel rendere la struttura produttiva sempre più efficiente e sostenibile anche dal punto di vista energetico, oltre alla digitalizzazione dei processi;
- protezione del business

grazie alle quali ha conseguito gli obiettivi di redditività prefissati, oltre ad aver generato flussi di cassa superiori ad ogni pronostico. Grazie queste azioni, il mercato ha reagito in modo positivo e, di conseguenza, a partire dal secondo trimestre del 2020 l'andamento del titolo è migliorato sensibilmente.

Il volume delle vendite, e le conseguenti attività di perforazione, di queste materie prime dipende fortemente dai prezzi stabiliti a livello internazionale. Pertanto, a partire dai primi mesi del 2020, causa Covid-19, la domanda, e di riflesso i prezzi di mercato, delle commodities hanno subito un forte calo e, di conseguenza, anche il volume delle vendite e le connesse attività di perforazione ai fini dell'estrazione da parte della società, soprattutto in Nord America. Inoltre, la diffusione della pandemia in Nord America ha ridotto sensibilmente i consumi e questo ha impattato negativamente sull'andamento dei prezzi di vendita.

Le altre società che si sono avvalse del disposto dell'IFRS 16 sono:

- Campari S.p.A., che opera nel settore alimentare, più precisamente produce bevande alcoliche ed analcoliche;

- CNH Industrial N.V., gruppo industriale operante nel settore dei capital goods, in particolare si occupa della produzione e commercializzazione di macchine per l'agricoltura e le costruzioni, veicoli industriali e commerciali, autobus e mezzi speciali, oltre ai relativi motori e trasmissioni, e a propulsori per applicazioni marine;
- Ferrari N.V., nota casa automobilistica, famosa per il suo contributo nell'automobilismo sportivo e produttrice di automobili sportive di fascia alta e da corsa;
- Interpump Group, uno dei principali gruppi mondiali nel settore oleodinamico, specializzato soprattutto nella produzione di pompe ad alta ed altissima pressione ad acqua;
- Inwit, società che si occupa della realizzazione e gestione di infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche;
- Moncler, azienda tessile specializzata nella produzione di abbigliamento ed accessori.
- Nexi, azienda italiana che offre servizi e infrastrutture per il pagamento digitale per banche, aziende, istituzioni e pubblica amministrazione;
- Pirelli & C., azienda produttrice di pneumatici per automobili, moto e biciclette;
- Recordati S.p.A., attiva nel campo dello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti farmaceutici o di chimica farmaceutica;
- SNAM, società che si occupa di infrastrutture energetiche, soprattutto per quando concerne i trasporti, stoccaggio e rigassificazione del metano;
- Stellantis, holding multinazionale di diritto olandese produttrice di autoveicoli;
- Tenaris, azienda produttrice a livello globale di tubi e servizi per l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas.

Titoli quotati nel FTSE MIB:	Continuità aziendale	IFRS 16	Impairment Test
Amplifon	X	✓	✓
Atlantia	✓	X	✓
Buzzi Unicem	X	X	✓
Campari	X	✓	X
Cnh Industrial	X	✓	X
Diasorin	X	✓	✓
Ferrari	X	✓	X
Interpump Group	X	✓	X
Inwit	X	✓	X
Moncler	X	✓	X
Nexi	X	✓	X
Pirelli & C	X	✓	X
Prysmian	X	X	✓
Recordati Ord	X	✓	X
Snam	X	✓	X
Stellantis	X	✓	X
Stmicroelectronics	X	X	✓
Tenaris	X	✓	✓

Tabella riassuntiva dei risultati dell'analisi empirica degli effetti Covid-19 sui bilanci al 31 dicembre 2020

CAPITOLO 6

CONCLUSIONI

La pandemia dilagata in tutto il mondo a partire da marzo 2020 ha indotto i principali organismi responsabili dell'emanazione dei principi contabili nazionali e internazionali ad intervenire, al fine di adattarli, per permettere alle società sia di reagire al momento di recessione economica, alleggerendogli adempimenti amministrativi, sia di presentare bilanci che rappresentino la situazione patrimoniale economica e finanziaria in modo trasparente e veritiero.

I provvedimenti degli organismi contabili sono intesi a sostenere la liquidità delle aziende in un periodo di estrema fragilità finanziaria, salvaguardare la continuità dell'operatività delle aziende, in ipotesi di assenza di criticità o difficoltà preesistenti al Covid-19, garantire la trasparenza dell'informativa di bilancio destinata agli stakeholders.

La proroga dei termini di approvazione dei bilanci a centottanta giorni, inizialmente prevista per i bilanci al 31 dicembre 2019 dall'art. 73, comma 1, del Decreto-Legge del 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia), e successivamente confermata per i bilanci al 31 dicembre 2020 dal comma 3 dell'articolo 6 del D.L. 183/2020, ha garantito al collegio sindacale, nonché ai soggetti incaricati alla revisione legale dei conti, un migliore esercizio delle attività di verifica e controllo. Inoltre, il maggiore termine ha permesso ai redattori di bilancio di presentare un'informativa di bilancio più completa, contenente informazioni dettagliate circa gli effetti generati dall'emergenza del Covid-19.

In tema di continuità aziendale, sia l'Organismo Italiano di Contabilità, che l'International Accounting Standards Board, hanno accordato ai redattori di bilancio di considerare rispettato il requisito della continuità aziendale, elemento cardine per la prosecuzione dell'attività, in automatico, a patto fosse assolto anche prima dello scoppio dell'emergenza sanitaria. La finalità dell'emendamento, oltre a neutralizzare gli effetti negativi della crisi, consiste anche nel permettere ai redattori del bilancio di disporre di un lasso temporale maggiore per reperire informazioni utili circa la progressione della crisi, fondamentali per formulare stime prospettive multi-scenario, presupposto dei piani previsionali elaborati dal management.

In particolare, gli amministratori sono chiamati a valutare la capacità dell'azienda di continuare ad operare come un'entità in funzionamento nei dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio, così come disposto dall'OIC 11 *finalità e postulati del bilancio d'esercizio* paragrafi 21-24 e dall'art. 2423-bis comma 1 del Codice civile.

L'obiettivo della deroga è stato solo parzialmente raggiunto, specificamente ha evitato che molte società abbiano redatto il bilancio 2019 e il bilancio 2020 in assenza del requisito della continuità aziendale, che comporterebbe pesanti difficoltà di valutazione di tutte le poste di bilancio, nonché un'oggettiva incapacità nel proseguire la propria attività aziendale, ma, al contempo, ha instaurato delle situazioni di difficoltà per il management delle aziende, soprattutto nel presentare un'informativa di bilancio esaustiva ed affidabile, idonea a rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'entità. In particolar modo, la disciplina dispone indicazioni relative alla formulazione di piani previsionali a supporto della fondatezza della continuità aziendale, escludendo le ripercussioni della pandemia, ma all'atto pratico risulta difficile scindere gli effetti del Covid-19, quindi in molti casi i piani previsionali sono risultati inesatti ed inattendibili.

Per quanto riguarda l'Impairment Test, cioè l'analisi e valutazione delle perdite durevoli di valore, sia lo IASB nello IAS 36 – Riduzione di valore delle attività, che l'OIC nell'OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, hanno puntualizzato che nei bilanci al 31 dicembre 2019 il Covid-19 va considerato come un "non-adjusting event", quindi non comporta alcuna ripercussione alle voci di bilancio, in quanto ritenuto un evento sorto dopo la data di riferimento del bilancio e, quindi, irrilevante per le poste valutative del bilancio. Tuttavia, nei bilanci al 31 dicembre 2020 il Covid-19 non può più essere considerato alla stregua di un evento successivo, quindi gli effetti della pandemia, e conseguente crisi economico-finanziaria, vanno considerati nella stesura dei piani previsionali, soprattutto per quanto concerne la scelta dei tassi di attualizzazione a cui scontare i flussi di cassa futuri che, quindi, in considerazione del maggior rischio derivante dallo stato di incertezza dell'economia, devono essere aumentati.

A conferma di quanto approfondito a livello teorico nei primi tre capitoli dell'elaborato, nel quinto capitolo è stata presentata un'analisi empirica sui bilanci

al 31 dicembre 2020 di un campione di società selezionate tra quelle quotate nell'indice di Borsa FTSE MIB.

Dalla lettura dei report finanziari è emerso che molte società hanno adottato l'espedito pratico previsto dall'IFRS 16 – Leasing grazie ad una modifica introdotta dallo IASB a fine maggio 2020 apportando, per compensare almeno parzialmente gli effetti del calo dei ricavi conseguente alle misure di lockdown.

Analogamente, molte società hanno descritto accuratamente il processo di Impairment Test implementato al fine di stimare la recuperabilità del valore iscritto a bilancio, con particolare attenzione alla descrizione della metodologia adottata per includere gli effetti del Covid-19 nelle proprie stime. Tale approccio è conforme con quanto disposto dallo IAS 36 – Riduzione di valore delle attività, secondo cui gli impatti del Covid-19 vanno considerati sui processi di stima delle poste di bilancio al 31 dicembre 2020, in quanto non può più essere considerato “non – adjusting event”

Tra le società analizzate, Amplifon quantifica, oltre a definire in una tabella apposita la composizione, l'ammontare del beneficio contabilizzato alla voce “altri proventi e costi”.

Interessante dal punto di vista della continuità aziendale è il caso di Atlantia, società attiva nel settore dei trasporti e della mobilità dei passeggeri che nel 2020 ha presentato la prima Relazione Annuale Integrata del Gruppo, risultante dall'abbinamento tra rendicontazione finanziaria e non finanziaria, con l'obiettivo di ampliare e migliorare l'informativa di bilancio a livello di gruppo.

Nella Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2019 della società sono emerse significative incertezze sulla continuità aziendale, dovute soprattutto alla procedura giudiziaria per grave inadempimento della controllata Autostrade per l'Italia. Nell'esercizio 2020, come previsto Public Statement dell'ESMA “European common enforcement priorities for 2020 IFRS annual financial reports” e dal richiamo di attenzione Consob nr. 1 del 16 febbraio 2021: Covid-19 Misure di sostegno all'economia, nel Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 il Consiglio di Amministrazione di Atlantia ha ritenuto superabili i fattori di rischio e incertezza in essere e, dunque, ha dato un giudizio favorevole al requisito della continuità aziendale della Capogruppo.

In conclusione, è indubbio che i provvedimenti governativi emessi per contrastare la crisi derivante dalla pandemia di Covid-19 in molti casi hanno presentato delle lacune, soprattutto a causa della difficoltà di interpretazione ed applicazione. Nonostante queste oggettive carenze, dall'analisi empirica è emerso che la quasi totalità delle società analizzate li ha adottati, in tutto o in parte, ottenendone oggettivi benefici nelle voci di bilancio.

BIBLIOGRAFIA

Arora Sajal (2020), *IFRS 16 new lease accounting*, WitSync

BDO (2020), *Changes to lease payments as a result of covid-19: IASB responds to questions about IFRS 16 and FASB issues a staff Q&A for topics 840 and 842*, International financial reporting bulletin 2020/05

BDO (2020), *Impairment Implications of Covid-19 (IAS 36 Impairment of Assets)*, International Financial Reporting Bulletin 2020/7

BDO (2020), *Potential Effects of the Coronavirus Outbreak on 2020 Reporting Periods And Onward*, International Financial Reporting Bulletin 2020/03

BDO (2020), *Potential Effects of the coronavirus outbreak on 31 december 2019 year end financial reporting*, International financial reporting bulletin 2020/02 (2020)

Bianchi S. (2016), *Riflessioni sull'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS dopo 10 anni dalla loro applicazione sistematica in Italia ed Europa*, Rivista dei Dottori Commercialisti, Milano: Giuffrè Editore

Braga L., Galiberti A. (2020), *Le misure del Decreto Liquidità a garanzia della continuità delle imprese: alcuni spunti di riflessione*, Novità Fiscali

Colafrancesco M. (2020), *Le manovre espansive e le misure di emergenza a fronte della pandemia da Covid-19*, Novità Fiscali

D'Andò Vincenzo (2021), *La continuità aziendale nei principi di redazione del bilancio*

DDC, Diritto della Crisi (2021), *La sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione nel diritto emergenziale "anti-Covid"*

Drigo C., Morelli A. (2020), *L'emergenza sanitaria da Covid-19. Normativa, atti amministrativi, giurisprudenza e bibliografia*, *Rivista di diritto delle autonomie territoriali*

Edotto (2021), *Assonime sulla sterilizzazione delle perdite per Covid-19*

Fratini A. (2021), *Contributi Covid: rilevazione contabile ed iscrizione nel bilancio 2020*

Irrera M. (2020), *Il diritto dell'emergenza: profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali*

Ministero dello Sviluppo Economico (2021), *Lettera Prot. N. 26890 del 29/01/2021*

IFRS Standards, IAS/IFRS (2020), *Covid-19-Related Rent Concessions, proposed amendment to IFRS 16*, Exposure draft ED/2020/2

Lui G., Pronobis P., Venuti F. (2020), *Accounting implications of the Covid-19 outbreak*, ESCP Impact Paper No. 2020-18-EN

Melchior Gromis di Trana (2021), *La rilevanza dell'impairment test nei bilanci che hanno subito effetti negativi a seguito della pandemia da COVID-19*

Organismo Italiano di Contabilità (2020), *Impairment Test e COVID-19 – comunicazione*

Organismo Italiano di Valutazione (2012), *Impairment test dell'avviamento in contesti di crisi finanziaria e reale – Linee Guida*, Discussion Paper 01/2012

Orlandi M. (2020), *Emergenza sanitaria: impatti su bilancio, revisione legale e finanza*

Perrone A. (2020), *Covid-19: crisi della globalizzazione e "rivincita dei confini". Le ricadute della pandemia sul futuro economico-politico mondiale*, Documenti geografici

Presidente della Repubblica (2020), *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*, Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18

Presidente della Repubblica (2020), *Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*, Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23

Presidente della Repubblica (2020), *Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*, Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

Salustri A. (2020), *Covid-19: quali conseguenze sui settori produttivi? Un focus sull'Italia*, Sapienza Università di Roma, Istituto di Economia e Finanza, Dipartimento di studi Giuridici ed Economici

Sottoriva C., Cerri A. (2020), *L'informativa di bilancio relativa ai fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio*, Rivista on-line Il Societario

Strampelli G., (2010), *Gli IAS/IFRS dopo la crisi: alla ricerca dell'equilibrio tra regole contabili non prudenziali e tutela della stabilità patrimoniale delle società*, Rivista delle società

Tonucci & Partners (2021), *Proroga della disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale nel periodo di emergenza Covid-19*

SITOGRAFIA

Assirevi: <https://www.assirevi.com/>

Assonime: <http://www.assonime.it/Pagine/Home.aspx>

Banca d'Italia: <https://www.bancaditalia.it/>

BDO Global: <https://www.bdo.global/en-gb/home>

Borsa Italiana: <https://www.borsaitaliana.it/homepage/homepage.htm>

Fisco e Tasse: <https://www.fiscoetasse.com/>

FiscoOggi: <https://www.fiscooggi.it/>

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili:
<https://commercialisti.it/>

Consob: <http://www.consob.it/>

Fisco Oggi: <https://www.fiscooggi.it/>

Fondazione OIV: <https://www.fondazioneoiv.it/>

Gazzetta Ufficiale: <https://www.gazzettaufficiale.it/>

IFRS: <https://www.ifrs.org/>

Il Sole 24ore: <https://www.ilsole24ore.com/>

IPSOA: <https://www.ipsoa.it/>

La Revisione Legale: <https://www.larevisionelegale.it/>

Milano Finanza: <https://www.milanofinanza.it/>

ODCEC: <https://odcecvenezia.it/>

OIC: <https://www.fondazioneoic.eu/>

Organismo Italiano di Valutazione: <https://www.fondazioneoiv.it/>

Repubblica: <https://www.repubblica.it/>

Treccani: <http://www.treccani.it/>

Wikipedia: [https://it.wikipedia.org/wiki/Grande recessione](https://it.wikipedia.org/wiki/Grande_recessione)